Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 1° settembre 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1981, n. 491.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 675, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, con il quale è stato istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 675, nel quale erroneamente figura senza asterisco l'insegnamento fondamentale di chimica biologica;

Riconosciuta la necessità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica n. 675;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1980, n. 675, è rettificato nel senso che all'articolo 20 dello statuto dell'Università di Ancona l'insegnamento fondamentale di chimica biologica, relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria deve essere contrassegnato con asterisco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*, DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 387

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 luglio 1981.

Aumento del fondo di dotazione e modificazioni allo statuto del Mediocredito dell'Umbria, in Perugia.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Vista la legge 4 luglio 1967, n. 540;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 10 febbraio 1981, n. 23;

Visto lo statuto del Mediocredito dell'Umbria, con sede in Perugia;

Vista la delibera assunta in data 28 aprile 1981 dalla assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in occasione della sua prima riunione;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni degli articoli 5, 8, 10, 13, 17, 19, 21, 28 e 29 dello statuto del Mediocredito dell'Umbria, con sede in Perugia, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1981

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 5. — Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative ed indivisibili di L. 100.000 (centomila) ciascuna, è così costituito:

a) dai conferimenti dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, pari originariamente a L. 1.140.000.000 (unmiliardocentoquarantamilioni), di cui all'art. 1 della legge 4 luglio 1967, n. 540, pari originariamente a L. 560.000.000 (cinquecentosessantamilioni), nonché da eventuali ulteriori conferimenti;

b) dai conferimenti degli altri enti, di cui al precedente art. 1, pari a L. 9.211.600.000 (novemiliardiduecentoundicimilioniseicentomila), successivamente aumentabili per effetto dell'applicazione del terzo comma del presente articolo.

Il conferimento statale sarà annualmente aumentato con l'apporto delle quote di utili spettanti allo Stato ai sensi dell'art. 13, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e dell'art. 1, secondo comma, della legge 4 luglio 1967, n. 540.

Gli enti partecipanti, diversi dallo Stato, potranno annualmente devolvere gli utili di loro spettanza in aumento delle rispettive quote di partecipazione.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante.

Tuttavia la cessione delle quote ad un altro ente partecipante non può avere luogo se non con il consenso dell'assemblea dei partecipanti all'istituto.

Il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato su richiesta del consiglio di amministrazione entro dieci giorni dalla data di invito ed in unica soluzione. Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione, i sottoscrittori sono liberati dall'obbligo assunto a meno che nella deliberazione stessa non sia altrimenti disposto.

La responsabilità dei partecipanti all'istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Art. 8. — Per il raggiungimento dei propri fini, l'istituto può compiere nei confronti delle imprese operanti nella sua zona di competenza territoriale tutte le operazioni consentite dalle leggi o autorizzate dall'organo di vigilanza.

In specie, l'istituto può concedere:

a) mutui, aperture di credito, sovvenzioni e sconti cambiari, finanziamenti in genere, anche all'esportazione e per iniziative turistico alberghiere;

b) concedere crediti finanziari di cui alla lettera *g*) dell'art. 15 della legge 24 maggio 1977, n. 227, a favore di Stati o banche centrali estere, di enti o imprese pubblici o privati di paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attività ad esse collegate, esecuzioni di studi, progettazioni e lavori, prestazioni di servizi all'estero, da parte di piccole e medie imprese della regione, nonchè da parte di consorzi costituiti dalle stesse;

c) anticipazioni o prestiti per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ai sensi dell'art. 2762 del codice civile o di leggi speciali.

Le operazioni di mutuo e le aperture di credito dovranno essere assistite, di norma, da garanzie reali o, eccezionalmente, da garanzie personali.

L'istituto può inoltre:

d) acquistare, sottoscrivere e vendere titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari, nonchè effettuare riporti o anticipazioni su titoli di Stato, garantiti dallo Stato e obbligazionari;

e) scontare buoni del tesoro;

f) acquistare, permutare o costruire immobili destinati ai propri uffici, nonchè compiere, sempre allo stesso scopo, qualsiasi operazione immobiliare o di gestione, previo benestare dell'organo di vigilanza;

g) acquistare, permutare e vendere beni, anche immobili, in sede di recupero dei propri crediti.

Le operazioni di cui al secondo comma non possono avere durata inferiore ad un anno e superiore al medio termine (dieci anni), salvo deroga che sia prevista dalla legge o sia concessa dall'organo di vigilanza.

L'istituto può, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, concorrere alla costituzione ed agli eventuali aumenti di capitale di società finanziarie, operanti anche nel territorio di cui all'art. 4, e miranti a promuovere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del territorio medesimo, nonchè di altri enti od organismi semprechè la partecipazione ai medesimi sia ritenuta dall'organo di vigilanza compatibile con i fini istituzionali del Mediocredito.

Le somme da impiegarsi nelle operazioni di cui al comma precedente non possono globalmente in alcun momento superare la misura del 10% del fondo di dotazione, quale risulta ogni anno dal bilancio approvato.

Art. 10 - *Organi dell'istituto.* — Sono organi dell'istituto:

a) l'assemblea dei partecipanti;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il presidente;

e) il collegio sindacale;

f) il direttore generale.

Art. 13. — Spetta all'assemblea ordinaria:

a) nominare i componenti il consiglio di amministrazione di nomina elettiva, previa determinazione del loro numero ad ogni elezione;

b) nominare i sindaci di propria competenza;

c) approvare il bilancio dell'istituto;

d) deliberare sulla destinazione dell'utile d'esercizio;

e) determinare gli emolumenti annui spettanti al presidente e al vice presidente ed agli altri consiglieri, nonché la misura della medaglia di presenza da riconoscere agli stessi per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo; in una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia;

f) determinare il compenso dei sindaci effettivi;

g) fissare l'importo della diaria giornaliera da attribuire, oltre al rimborso delle spese di trasporto, ai consiglieri ed ai sindaci effettivi che si rechino fuori della propria residenza per ragioni di loro ufficio;

h) approvare la cessione di quote fra enti partecipanti;

i) deliberare su qualunque altro oggetto iscritto all'ordine del giorno, non di competenza dell'assemblea straordinaria.

Spetta all'assemblea straordinaria:

l) decidere sulle domande di partecipazione all'istituto eventualmente avanzate dagli enti indicati all'art. 1, nonché deliberare sull'aumento del fondo di dotazione, stabilendone le relative modalità;

m) deliberare le modifiche del presente statuto, che andranno poi approvate nei modi e forme di legge.

Art. 17 - *Consiglio di amministrazione.* — Il consiglio di amministrazione è composto da undici a quindici membri fra elettivi e di diritto.

Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione un rappresentante del Tesoro dello Stato ai sensi dell'art. 13, secondo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, un rappresentante dell'istituto di credito delle casse di risparmio italiane e di rappresentanti delle due aziende di credito partecipanti che in ciascuna delle due province dell'Umbria detengono la quota maggiore del capitale di partecipazione.

Gli altri componenti del consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea tra i rappresentanti degli enti partecipanti.

Ciascun ente partecipante non potrà far parte del consiglio con più di un rappresentante.

Non possono far parte contemporaneamente del consiglio di amministrazione persone che siano fra loro parenti od affini fino al terzo grado incluso, nonché quelle che siano parenti od affini fino al terzo grado incluso dei sindaci, del direttore generale e dei dipendenti dell'istituto.

Art. 19. — Il consiglio di amministrazione nella sua prima adunanza elegge il presidente ed il vice presidente tra i propri componenti; nomina inoltre il segretario ed il suo eventuale sostituto, che possono anche non essere membri del consiglio.

Il segretario del consiglio è pure segretario del comitato esecutivo e, all'occorrenza, dell'assemblea. Egli redige e firma, insieme col presidente, i verbali delle adunanze, ne autentica le copie e gli estratti.

In caso di contemporanea assenza od impedimento del segretario e del suo sostituto, ne adempie le funzioni il consigliere più giovane d'età.

Art. 21. — Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per tutto ciò che non è riservato all'assemblea.

Spetta, in particolare, al consiglio:

a) designare un consigliere per la sostituzione del presidente e del vice presidente in caso di loro contemporanea assenza od impedimento;

b) nominare i membri del comitato esecutivo e determinarne i limiti di competenza;

c) approvare i regolamenti occorrenti per disciplinare l'ordinamento e l'attività dell'istituto;

d) approvare le convenzioni di cui all'art. 6 con gli enti partecipanti;

e) determinare i criteri generali per la concessione del credito;

f) fissare i saggi di interesse da applicare sulle operazioni attive ed approvare quelli da corrispondere sulle operazioni passive;

g) deliberare sulle operazioni di credito e su quant'altro contemplato all'art. 8;

h) deliberare sulle forme d'impiego della liquidità, delegando, al direttore generale, previa determinazione dei limiti e dei criteri, la facoltà di attuarle;

i) deliberare sulla emissione delle obbligazioni e dei buoni fruttiferi, fissandone le modalità, le condizioni e i saggi di interesse;

l) deliberare sulle aperture di credito in conto corrente, concordandone le modalità e le condizioni, nonché sulle altre operazioni di provvista di cui all'art. 7;

m) formare i bilanci di esercizio e le relazioni e quanto altro deve costituire oggetto di esame o di discussione da parte dell'assemblea dei partecipanti;

n) deliberare sulle spese ordinarie e straordinarie, salvo delega al direttore generale per le spese a carattere ordinario;

o) deliberare quando permanga un credito dell'istituto, sulla cancellazione, riduzione e postergazione delle ipoteche, nonché sulla surrogazione a favore di terzi, deliberare sulla rinuncia parziale o totale di garanzie mobiliari e chirografarie;

p) deliberare, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, lettera *c*), sulle azioni giudiziarie ed amministrative da promuovere o da sostenere per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e di cassazione, conferire mandati generali o speciali alle liti, a transigere, ad esigere ed a quietanzare;

q) concedere:

1) al direttore generale, la facoltà di decidere, entro i limiti e con i criteri dal consiglio stesso stabiliti, su operazioni di finanziamento;

2) facoltà di firma ed attribuzioni di carattere esecutivo al direttore generale, ad integrazione di quelle previste dall'art. 28;

3) su proposta del direttore generale medesimo la delega, a dirigenti e funzionari, anche disgiuntamente, delle facoltà di firma ad esso direttore generale spettanti, ai sensi del citato art. 28, lettera *g*), o di parte di esse;

r) nominare il direttore generale e stabilirne il trattamento economico;

s) nominare, su proposta del direttore generale, il vice direttore generale, dirigenti e funzionari e stabilirne il trattamento economico;

t) deliberare, su proposta del direttore generale, su ogni altra materia riguardante il personale ivi comprese le assunzioni del personale di qualunque grado;

u) deliberare l'erogazione dei contributi a valere sul fondo di cui all'art. 31;

v) provvedere, in genere, a tutto quanto occorre per il regolare funzionamento dell'istituto e deliberare su ogni altro oggetto che nel presente statuto non sia espressamente riservato all'assemblea dei partecipanti.

Art. 28 - *Direttore generale.* — All'istituto è preposto un direttore generale, il quale assiste alle assemblee dei partecipanti ed interviene, con voto consultivo, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il direttore generale ha alle sue dipendenze tutto il personale, determina le attribuzioni di lavoro dei singoli uffici, ordina e vigila il lavoro da compiere e, più particolarmente, attende ai seguenti compiti:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei partecipanti, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nonché dei provvedimenti presi in via di urgenza dal presidente, firmando gli atti relativi;

b) ha la facoltà di promuovere le deliberazioni, i provvedimenti e gli atti volti a salvaguardare gli interessi dell'istituto;

c) ha il potere di promuovere le azioni giudiziarie, volte al recupero dei crediti vantati dall'istituto, riferendone al consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva;

d) riferisce ed esprime pareri al consiglio di amministrazione ed al comitato esecutivo su tutti gli oggetti sui quali detti organi sono chiamati a deliberare;

e) dispone e disciplina gli accertamenti, le indagini, le ispezioni occorrenti per l'istruttoria, il perfezionamento ed il buon fine delle operazioni di credito;

f) predispone il bilancio di ogni esercizio annuale entro il primo trimestre successivo e lo presenta al consiglio di amministrazione con una relazione illustrativa;

g) firma la corrispondenza ordinaria, gli ordinativi di incasso e di pagamento, le girate dei vaglia e dei titoli all'ordine e le quietanze; controfirma le situazioni, le relazioni annuali ed i bilanci; firma ogni altro documento comunque inerente al suo ufficio e provvede a quanto altro occorra per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio.

Il direttore generale esercita, infine, le facoltà e le attribuzioni delegategli dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 21, lettere *h*), *n*) e *q*).

Art. 29. — In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal vice direttore generale al quale sono demandati compiti, facoltà e attribuzioni di cui al precedente art. 28 ivi comprese le facoltà e le attribuzioni oggetto di particolare delibera consiliare ai sensi dell'art. 21, lettere *h*), *n*) e *q*).

In caso di assenza od impedimento di entrambi, le funzioni di direttore saranno attribuite con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma del vice direttore generale costituisce di per se stessa prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e la firma di altro dirigente o funzionario costituisce prova legale dell'assenza o dell'impedimento del direttore generale e del vice direttore generale.

(5120)

DECRETO 31 luglio 1981.

Modificazioni alle condizioni e modalità per la prestazione della garanzia statale per i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 3 aprile 1979, n. 95, concernente provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visto, in particolare, l'art. 2-*bis* della cennata legge n. 95 del 1979, il quale prevede che il Tesoro dello Stato può garantire, in tutto o in parte, i debiti che le società in amministrazione straordinaria contraggono con le istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali fino ad un ammontare complessivo non eccedente, per il totale delle imprese garantite, i cinquecento miliardi di lire e che le condizioni e le modalità per la prestazione della garanzia statale devono essere disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI;

Visto il proprio decreto del 19 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 23 giugno 1979, con il quale sono state stabilite le condizioni e le modalità per la prestazione della cennata garanzia statale e, in particolare, le lettere *d*) ed *e*) dell'allegato al citato provvedimento, concernenti, rispettivamente, la misura massima del tasso d'interesse coperta dalla garanzia statale e gli adempimenti degli istituti finanziatori in relazione alla garanzia medesima;

Tenuto conto delle crescenti difficoltà incontrate dai commissari delle società in amministrazione straordinaria ad ottenere dal sistema bancario, nell'attuale situazione di mercato, finanziamenti a medio termine ad un tasso non superiore a quello di riferimento per il credito agevolato al settore industriale e ravvisata, altresì, l'opportunità di favorire la raccolta delle risorse finanziarie sul mercato internazionale;

Ritenuta la necessità di modificare di conseguenza il citato decreto del 19 giugno 1979;

Vista la delibera del CIPI nella seduta del 9 luglio 1981;

Decreta:

I punti *d*) ed *e*) dell'allegato al decreto ministeriale in data 19 giugno 1979, richiamato in premessa, sono sostituiti con i seguenti:

d) per i finanziamenti diretti alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali la garanzia statale per gli interessi si esten-

de fino a concorrenza dell'ammontare determinato secondo il tasso di riferimento per il credito agevolato al settore industriale, vigente al momento della concessione del finanziamento. Occorre, inoltre, che il programma sia già stato approvato dall'autorità di vigilanza su conforme parere del CIPI;

e) le aziende e gli istituti di credito, italiani ed esteri, prescelti dall'impresa debbono, a loro volta, comunicare al Ministero del tesoro la propria disponibilità ad accordare i finanziamenti in questione, precisando gli importi, il tasso di interesse e la durata delle operazioni, le modalità di rimborso e tutte le altre eventuali condizioni previste.

Nel caso di finanziamenti in valuta la garanzia statale non copre il rischio di cambio ed è pertanto commisurata al corrispettivo in lire del finanziamento, calcolato al cambio ufficiale alla data della sua stipula.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *agosto* 1981
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 175

(5213)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 agosto 1981.

Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che i locali di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Potenza sono stati resi inagibili a causa del sisma che il 23 novembre 1980 ha colpito la regione Basilicata;

Vista la nota in data 28 luglio 1981 con cui il presidente della corte di appello di Potenza ha comunicato il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei predetti uffici giudiziari specificatamente indicandoli;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato e irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità dell'evento;

Decreta:

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Potenza verificatosi a causa del sisma che il 23 novembre 1980 ha colpito la Basilicata, nei seguenti periodi di tempo e nelle sedi rispettivamente indicate:

dal 24 novembre 1980 al 19 gennaio 1981 - corte di appello di Potenza;

dal 24 novembre 1980 al 29 maggio 1981 - pretura di Pescopagano;

dal 24 novembre 1980 al 27 febbraio 1981 - pretura di Rionero in Vulture;

dal 24 novembre 1980 al 19 gennaio 1981 - tribunale penale di Potenza;

dal 23 novembre 1980 al 30 gennaio 1981 - tribunale civile di Potenza;

dal 24 novembre 1980 al 10 gennaio 1981 - pretura di Potenza;

dal 24 novembre 1980 al 20 gennaio 1981 - pretura di Colvello;

dal 24 novembre 1980 al 4 marzo 1981 - pretura di Marsiconuovo;

dal 24 novembre 1980 al 15 luglio 1981 - pretura di Muro Lucano;

dal 24 novembre 1980 al 4 luglio 1981 - pretura di Vietri di Potenza;

dal 24 novembre al 10 dicembre 1980 - tribunale per i minorenni di Potenza;

dal 24 novembre 1980 al 1° febbraio 1981 - procura della Repubblica di Potenza;

dal 24 novembre 1980 al 2 aprile 1981 - ufficio di conciliazione di Potenza,

i termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari suindicati o a mezzo del personale addettovi scadenti durante i rispettivi periodi o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1981

Il Ministro: DARIDA

(5190)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 agosto 1981.

Iscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati di nuove marche di prodotti esteri, variazioni di inquadramento, di denominazione e radiazione di altre.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'iscrizione in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E., in base al prezzo richiesto dal fornitore, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, nonché alla modifica di inquadramento e di denominazione, ad alla radiazione di altre marche già iscritte, a seguito di richiesta delle ditte fornitrici;

Sentito in proposito il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nelle classificazioni stabilite dalle tabelle allegati *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. sono inquadrate al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

TABACCHI DA FIUTO
(Tabella *A*)

Rumney's Mentholyptus . . . . Lit. 40.000 il kg conv.le

TRINCIATI
(Tabella *B*)

Per sigarette:

Manila (Mild) (20 buste)	Lit. 45.000	il kg conv.le

Per pipa:

John Cotton's Latakia (20 scatole)	Lit. 100.000	il kg conv.le
Sobranie Reserve Blend Scottish No. 3 (20 scatole)	» 100.000	»
Murray's Erinmore Flake (20 scatole)	» 90.000	»
Neptune (Mild Mixture) (10 scatole) .	» 70.000	»
Flying Dutchman Burley Mixture (20 buste)	» 60.000	»
Flying Dutchman Golden Cavendish (20 buste)	» 60.000	»
Flying Dutchman Virginia Cavendish (20 buste) .	» 60.000	»
Irish Mead (Mild) (20 buste) .	» 60.000	»
Radford's With Nut & Berry (Mild Cut) (20 scatole) .	» 60.000	»
Schippers Cavendish (20 buste) .	» 60.000	»
Sweet Dublin Black Cavendish (20 buste)	» 55.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste) .	» 50.000	»
Sail Regular Dutch Blend (20 buste)	» 50.000	»

SIGARI
(Tabella *C*)

Comuni:

Churchill Havana	Lit. 100.000	il kg conv.le
Tobajara Sumatra n. 4 Panetela . .	» 100.000	»
Amazona Brasil . .	» 90.000	»
Monarca Sumatra	» 90.000	»
Geneva Half Corona .	» 80.000	»
Indio Nips Sumatra .	» 80.000	»
Geneva Clubs . . .	» 60.000	»

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Comuni:

Sultanito Sumatra	Lit. 100.000	il kg conv.le
Prinzengarde 784	» 90.000	»
Dannemann Menoretta Sumatra .	» 88.000	»
Che . . .	» 80.000	»
Prinzengarde 780 .	» 80.000	»
Willem II Wilde Sumatra	» 72.000	»
Sumatra Dannemann Menor Speciale .	» 60.000	»

SIGARETTE
(Tabella *E*)

Madison International (Filter) .	Lit. 85.000	il kg conv.le
Winston International (Filter)	» 65.000	»
Dunhill Superior Mild King Size (Filter) . .	» 60.000	»
London King Size (Filter)	» 60.000	»
More Menthol 120 s (Filter) . .	» 60.000	»
Perkins (International Size Filter) .	» 60.000	»
Lucky Strike (Filter L.S.)	» 55.000	»
Peer 100 Superkingsize (Filter)	» 55.000	»
Reemtsma R 6 100's International (Filter)	» 55.000	»
Vantage (Filter)	» 55.000	»
Virginia Slims Lights (Filter) .	» 55.000	»
West (Filter)	» 55.000	»
Exzellenz Mild (Filter)	» 52.500	»

Art. 2.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *C* e *D* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di prodotti esteri di provenienza C.E.E., è variato come segue:

SIGARI
(Tabella *C*)

Marca	da « altri »	a « comuni »
Mercator Stella	da Lit. 80.000 il kg convenzionale	a Lit. 80.000 il kg convenzionale
Bachschmidt Especiales	da Lit. 52.000 il kg convenzionale	a Lit. 52.000 il kg convenzionale

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Marca	da « altri »	a « comuni »
Dannemann Brasil Pierrot Lonja	da Lit. 84.000 il kg convenzionale	a Lit. 84.000 il kg convenzionale
Dannemann Sumatra Menor Lonja	da Lit. 84.000 il kg convenzionale	a Lit. 84.000 il kg convenzionale
Bachschmidt Puros	da Lit. 60.000 il kg convenzionale	a Lit. 60.000 il kg convenzionale
Clubmaster Sumatra n. 141	da Lit. 60.000 il kg convenzionale	a Lit. 60.000 il kg convenzionale
Dannemann Especiais Brasil	da Lit. 52.000 il kg convenzionale	a Lit. 52.000 il kg convenzionale

Art. 3.

Viene modificata come segue la denominazione delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E.;

Sigarette:

da Rothmans K.S.F. Special Mild a Rothmans K.S.F. Legere;
da Sobranie Elegance in Colour (Filter) a Sobranie Elegance (Filter).

Art. 4.

Le seguenti marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza C.E.E. sono radiate dalla tariffa di vendita in Italia:

Trinciati per sigarette:

Samson Zwaar.

Trinciati per pipa:

Blantyre Mild Blend, Burley and Bright (Mild Mixture), Candlelight Blend, Custom Blend Mixture n. 242, Custom Blend Mixture n. 357, Edgeworth, Saint Claude, Sundowner Mixture.

Sigari:

Al Capone Jr., Lucianos, Weltachse, Senator (Gulden Eeuw).

Sigaretti:

Agio Mehari's Brasil, Branife n. 3 (Mexico Chicos), Mahawatt Regaliz Filtro.

Sigarette:

Imperial International, Kent Special Mild K.S., Lord 100 (Filter), Peer International (Filter), True King Size Filter.

La vendita dei prodotti continuerà al prezzo vigente fino all'esaurimento delle attuali scorte.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1981

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto **1981**
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 334

(5163)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 9 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto farmochimico Falorni di Firenze ora Istituto farmochimico Nativelle S.p.a., è prolungata al 14 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 12 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani di Bergamo, e prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie varie Ellero-Hotel ristorante moderno - Pordenone, è prolungata per altri sei mesi. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 22 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Giacomelli S.r.l. di Capannori (Lucca), è prolungata al 28 gennaio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Nuova Giacomelli S.r.l. di Capannori (Lucca), è prolungata al 27 aprile 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimento ad Arezzo di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 31 marzo 1980 al 28 settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimento ad Arezzo di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lebole Euroconf, con sede in Arezzo e stabilimento ad Arezzo di Castelfocognano (Arezzo) ed Empoli (Firenze), è prolungata al 29 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bohne S.n.c., stabilimento di Tassullo (Trento), è prolungata al 15 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bohne S.n.c., stabilimento di Tassullo (Trento), è prolungata al 15 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Bohne S.n.c., stabilimento di Tassullo (Trento), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Reggiani Macchine, con sede in Milano e stabilimento in Bergamo, è prolungata al 28 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marsili Dante di Roma, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 luglio 1980 al 18 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Marsili Dante di Roma, è prolungata al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Later Duemila, con sede in Policoro (Matera), è prolungata al 1° ottobre 1978. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cooperativa Later Duemila, con sede in Policoro (Matera), è prolungata al 7 gennaio 1979. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto interministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cantieri navali di Chiavari, stabilimento di Chiavari (Genova), è prolungata a quarantotto mesi.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Selit S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Mozzate (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 luglio 1980 al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Samim, miniera di Montevecchio (Cagliari), è prolungata al 9 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui allo art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria juta, con sede in Genova, stabilimenti in Arquata Scrivia (Alessandria), è prolungata al 25 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società italiana per l'amianto di Gugliasco (Torino) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1980 al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tre Gi Maglia, con sede legale in Perugia - Ponte Valliceppi, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 ottobre 1980 al 19 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano, è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. O.M.I. - Ossolana macchine industriali, con sede e stabilimento in Trontano (Novara), è prolungata al 15 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 100.000 Chemisess italiana, con sede in Pedrengo (Bergamo), è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.S.M., con sede e stabilimento in Lugnacco Canavese (Torino), è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale i lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sair-Falconi-Safov ora Falconi-Sair S.p.a., uffici di Novara, è prolungata all'8 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Teorema, con sede in Torino e stabilimento in Copiano (Pavia), è prolungata al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Cava di Salerno, è prolungata al 9 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(5164)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di La Thuile

Con deliberazione della giunta regionale 17 luglio 1981, n. 3675, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di La Thuile, adottati rispettivamente con deliberazioni consiliari 13 marzo 1974 n. 1, e 7 agosto 1974, n. 51.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

(5124)

Variante al piano regolatore generale del comune di Pré-Saint-Didier

Con deliberazione 17 luglio 1981, n. 3682, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante n. 1 del vigente piano regolatore del comune di Pré-Saint-Didier.

Copia di detta deliberazione e della variante munita del visto di conformità all'originale saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità della variante.

(5125)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di bandi di concorso a posti di personale scientifico-tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), n. 7, in data 1° settembre 1981, saranno pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio - Frascati (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio - Frascati (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di chimica nucleare - Montelibretti (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metodologie avanzate inorganiche - Montelibretti (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consigli nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di teoria e struttura elettronica e comportamento spettrochimico dei composti di coordinazione - Montelibretti (Roma);

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per la microbiologia del suolo - Pisa;

Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegna o all'istituto di chimica quantistica ed energetica molecolare - Pisa;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di fisiologia clinica - Pisa;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulla ricerca e sulla documentazione scientifica - Roma;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di studi sulle regioni - Roma;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino;

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di metrologia «G. Colonnetti» - Torino.

Si comunica che il termine di presentazione delle domande scadrà il quarantacinquesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dei suindicati avvisi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, che per qualsiasi altra informazione gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale Aldo Moro, 7 - 00100 Roma.

(5220)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica . . . . posti n. 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, piazza Roma n. 23 - 60100 Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame avranno luogo presso l'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, ospedale regionale Umberto I, largo Cappelli, 1, Ancona, secondo il seguente calendario:

1ª prova: 9 novembre 1981, ore 10;
2ª prova: 10 novembre 1981, ore 10.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(5174)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PALERMO

Revoche di concorsi a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia

Con decreto 6 giugno 1981, n. 3101, è stato revocato il bando di concorso, per titoli ed esami, per posti di veterinario condotto vacante nella provincia di Palermo e di cui al decreto 28 luglio 1975, n. 2966.

Con decreto 1° giugno 1981, n. 3297, è stato revocato il concorso, per titoli ed esami, per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Palermo e di cui al decreto 5 luglio 1977, n. 1956.

(5145)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 giugno 1981, n. 17.
Provvedimenti urgenti per l'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione numero straord. del 22 giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Finalità

Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di dare continuità, con interventi di carattere straordinario per l'anno 1981, e con decorrenza dal 1° gennaio, al regime di aiuti ed incentivi a favore di alcune fondamentali attività produttive, in attesa della formulazione della legge organica poliennale in agricoltura.

In particolare gli interventi sono rivolti a promuovere: l'accesso al credito agrario agevolato; lo sviluppo della cooperazione; l'applicazione di regolamenti comunitari; l'adeguamento delle strutture interaziendali; la diffusione dell'irrigazione; la riconversione delle colture viticole e pataticole attraverso la specializzazione delle colture ortoflorofrutticole; la difesa fitosanitaria; il potenziamento delle colture arboree; il risanamento dei terreni infestati dai nematodi, l'assistenza tecnica, lo sviluppo delle produzioni zootecniche; il ripristino di opere pubbliche di bonifica e lo sviluppo forestale.

Restano confermati, in quanto applicabili, i criteri preferenziali di cui all'art. 1, comma secondo, della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Art. 2.
Condizioni di ammissibilità e prescrizioni

Le iniziative di cui alla presente legge, per essere ammesse ai benefici previsti, devono essere in armonia con la programmazione regionale, con i piani zonali di sviluppo agricolo e con i piani delle comunità montane, se esistenti.

Le iniziative, sia singole che collettive, devono avere validità economica ed essere commisurate alle effettive necessità delle singole aziende.

Gli interventi previsti dalla presente legge sono destinati — con preferenza — a richiedenti le cui aziende ricadano in comuni compresi nell'ambito di territori per i quali siano stati redatti piani zonali di sviluppo agricolo o piani di sviluppo delle comunità montane, o piani di ricomposizione fondiaria regolarmente approvati.

Titolo I

CREDITO DI ESERCIZIO

Art. 3.
Prestiti per corresponsione acconti ai soci

La Regione, per favorire e promuovere iniziative per la difesa economica delle produzioni agricole e zootecniche, concede alle cooperative e loro consorzi un concorso nel pagamento degli interessi, per la durata massima di un anno, sui prestiti agrari di esercizio contratti con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario per far fronte alle esigenze connesse alla corresponsione di acconti ai soci per i prodotti conferiti.

Il concorso negli interessi di cui al comma precedente è determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49, in relazione al tasso base di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Alle operazioni creditizie previste nel presente articolo si applicano le vigenti disposizioni in materia di credito agrario. In particolare dette operazioni sono assistite dal privilegio legale sul prodotto conservato e dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di cui all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Alla concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante delibera della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare.

Alla liquidazione del concorso regionale a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera della giunta regionale sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore, muniti del visto del collegio sindacale.

Art. 4.
Prestiti per lo sviluppo della meccanizzazione

La Regione, allo scopo di incoraggiare lo sviluppo ed il potenziamento della meccanizzazione agricola, concede un concorso regionale nel pagamento degli interessi per i prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole.

I prestiti di cui al comma precedente avranno durata fino a cinque anni e saranno concessi nella misura massima del 75% della spesa ritenuta ammissibile. Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, singoli od associati, il prestito potrà essere concesso nella misura massima del 90% della suddetta spesa.

I limiti massimi di spesa ammissibile verranno determinati con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare. Le domande, intese ad ottenere il prestito, vanno presentate agli uffici agricoli di zona competenti per territorio, i quali, entro quindici giorni, le trasmetteranno, debitamente istruite, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'emissione del nulla osta.

Il concorso negli interessi, per le operazioni di cui al presente articolo, è determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49 in relazione al tasso di base di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale ai sensi dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il concorso della Regione per dette operazioni sarà calcolato in semestralità al tasso agevolato in vigore al momento della erogazione. Detto concorso sarà corrisposto agli istituti ed enti in unica soluzione, scontato all'attualità, contestualmente all'erogazione del prestito. Alla ripartizione dei fondi tra gli istituti ed enti esercenti il credito agrario nella Regione, si provvede con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, sulla base delle richieste giacenti presso ciascun istituto od ente.

Sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente, potranno essere disposte anticipazioni nella misura del 75 per cento.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.

Per quanto non espressamente stabilito dal presente articolo, si applicano le norme di cui alle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni; legge 2 giugno 1961, n. 454 e legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5
Contributi spese di gestione

La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo ed il consolidamento dell'associazionismo e della cooperazione in agricoltura per l'anno 1981, concede alle cooperative e loro consorzi, aventi per scopo le operazioni di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici, un contributo sulle spese di gestione risultanti dal bilancio annuale dell'anno precedente, depositato presso la cancelleria del tribunale.

Tale contributo verrà concesso nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, determina le singole voci di spesa di gestione ammissibili a contributo.

Art. 6.

Trasformazione passività onerose

In favore delle cooperative e loro consorzi, che alla data del 31 dicembre 1979 avevano passività onerose derivanti da finanziamenti bancari contratti fino al 30 giugno 1979, per dimostrate esigenze di gestione degli enti stessi, non assistiti dal concorso finanziario dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, possono essere concessi, dagli istituti abilitati, mutui straordinari per un importo massimo di lire 1.000 milioni e comunque non superiore al 70% dell'entità della debitoria, a condizione che i soci partecipino a fronteggiare il residuo 30% delle obbligazioni consuntivate al 31 dicembre 1979.

La Regione interviene nella concessione di mutui quinquennali o decennali, a tasso fisso, per la trasformazione delle passività suddette con il versamento anticipato, in unica soluzione, di un contributo, scontato all'attualità, necessario ad abbassare il tasso praticabile (prime rate vigente al 31 dicembre 1980) di dieci punti per i mutui quinquennali e di cinque punti per quelli decennali.

Gli istituti abilitati dovranno procedere alla stipula dei contratti di finanziamento straordinario nel termine di quindici giorni dal ricevimento del nulla-osta da parte della Regione.

Alla concessione del concorso regionale nel pagamento degli interessi per le operazioni di cui al presente articolo, si provvede mediante deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare.

Alla liquidazione del concorso regionale in favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera della giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente finanziatore, muniti del visto del collegio sindacale.

I prestiti di cui al presente articolo, sono assistiti dal fondo interbancario di garanzia, di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo II

CONTRIBUTI INTEGRATIVI IN APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE E STRUTTURE COOPERATIVE

Art. 7.

Impianti realizzati in applicazione del regolamento (CEE) n. 355/77

Alle persone fisiche o giuridiche o loro associazioni di cui all'art. 19 del regolamento (CEE) n. 355/77, che per la realizzazione delle iniziative riguardanti le strutture dirette al miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, abbiano ottenuto le sovvenzioni in conto capitale in applicazione del suddetto regolamento (CEE) n. 355/77, la Regione concede un contributo nella misura del 25% della spesa ammessa.

Art. 8.

Infrastrutture realizzate in applicazione del regolamento (CEE) n. 1760/78

Al fine di agevolare la realizzazione delle iniziative ammesse ai benefici previsti dal regolamento (CEE) n. 1760/78 del Consiglio dei Ministri della CEE del 25 luglio 1978, relativo ad un'azione comune per il miglioramento delle infrastrutture, la Regione concede contributi in conto capitale fino al 50% della spesa ammessa a favore dei beneficiari.

Art. 9.

Opere realizzate con il concorso FEOGA

Al fine di assicurare la realizzazione delle opere a concorso FEOGA, promosse dall'ente regionale di sviluppo agricolo e già ammesse ai benefici comunitari e a quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 9 novembre 1979, n. 65, non realizzabili per le mutate condizioni di mercato e per i sopravvenuti oneri revisionali, sono concessi all'ente suddetto:

a) un contributo pari al 60% della spesa ammissibile;

b) il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento fino a venti anni, e di preammortamento fino a due anni per operazioni di mutui integrativi a tasso agevolato del 6,25% ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo massimo pari alla differenza fra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

Tale concorso è determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49.

L'autorizzazione alla stipula dei mutui viene concessa con provvedimento della giunta regionale la quale è altresì autorizzata ad erogare all'ente regionale di sviluppo agricolo, come anticipazione con obbligo di rendiconto, sia le somme assegnate come contributo della presente legge, in relazione all'aggiudicazione dei lavori, sia quelle di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 9 novembre 1979, n. 65. In conformità del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 9 novembre 1979, n. 65 «L'Ente regionale di sviluppo agricolo, ove non provveda ad estinguere anticipatamente mutui di cui al primo comma ai sensi dell'art. 51 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 74, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è autorizzato ad iscrivere nel proprio bilancio gli importi relativi alle rate di preammortamento e ammortamento dei mutui suddetti, con la garanzia della Regione, prevista all'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 dicembre 1978, n. 87. La garanzia opera in base alle relative deliberazioni autorizzative dei mutui adottati dall'ente, approvate dalla Regione, ai fini delle relative assegnazioni attuali per fronteggiare le rate di rimborso contrattuale stabilite».

Art. 10.

Strutture cooperative

Per l'acquisizione, la realizzazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, ivi comprese le occorrenti attrezzature da parte di cooperative agricole e loro consorzi, sono accordati contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

In aggiunta al contributo in conto capitale, è concesso il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi a tasso agevolato del 6,25%, ai sensi della legge 25 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, per un importo massimo pari alla differenza tra la spesa ritenuta ammissibile ed il contributo concesso.

Tale concorso è determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49.

I mutui di cui al presente articolo hanno la durata di venti anni, oltre l'eventuale periodo di preammortamento, salvo anticipata estinzione da parte del beneficiario, e la concessione del concorso nel pagamento degli interessi cessa dalla data di estinzione della operazione.

Alla concessione dei mutui integrativi di cui al presente articolo, ed alla liquidazione del concorso regionale agli istituti autorizzati, si provvede mediante deliberazione della giunta regionale.

Copia della delibera della giunta deve essere trasmessa, per notizia, entro cinque giorni alla competente commissione consiliare.

Art. 11.

Erogazione contributi

Nei provvedimenti concessivi dei contributi di cui ai precedenti articoli 7, 8, 9 e 10, riguardanti investimenti di importo superiore a lire 500 milioni, ferma restando l'approvazione dell'intervento finanziario della Regione sulla spesa globale, dovranno essere precisati i piani di esecuzione dei progetti, con la indicazione delle previsioni relative alle date di inizio delle opere, degli strati di avanzamento e di ultimazione dei lavori e dei rispettivi importi.

In base a tali piani, saranno assunti gli impegni di spesa per la erogazione scaglionata dei contributi negli esercizi finanziari corrispondenti alle previste scadenze.

Con l'atto di concessione, prima dell'inizio delle opere, viene erogato un acconto fino al 50% dell'importo del contributo se trattasi di comuni, comunità montane, dell'ERSA e di altri enti pubblici, e fino al 25% dell'importo del contributo negli altri casi.

Nel predetto atto di concessione vengono precisate le prescrizioni di utilizzo e di eventuale recupero degli acconti in caso di inadempienza.

Per acconti superiori a 50 milioni il beneficiario privato è tenuto a presentare, a garanzia, fidejussione bancaria di pari entità.

Art. 12.

Mutui per il miglioramento dell'edilizia rurale

Allo scopo di migliorare le condizioni abitative nelle campagne, a favore dei coltivatori diretti, dei mezzadri, degli affittuari e degli imprenditori a titolo principale, sono concesse

agevolazioni creditizie per la esecuzione di opere di costruzione, ampliamento e riattamento dei fabbricati rurali destinati alle esigenze abitative del proprio nucleo familiare.

L'importo della spesa ammissibile delle opere di cui sopra non potrà superare il limite previsto dalla legge n. 457/78, e successive modificazioni ed integrazioni.

La concessione dei benefici è subordinata alla condizione che gli aventi diritto ed i loro familiari conviventi non siano proprietari di altra abitazione idonea nel comune di residenza o in quelli limitrofi.

Sulla spesa riconosciuta ammissibile per l'esecuzione delle opere, è concesso il concorso negli interessi ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, pari alla differenza tra le rate di preammortamento e di ammortamento, calcolate al tasso di interesse praticato dagli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento entro i limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e le rate di preammortamento e di ammortamento calcolate al tasso agevolato del 6,25% dovuto dai beneficiari.

La concessione del concorso cessa nei casi di anticipata estinzione dei mutui.

Alla concessione dei mutui di cui al presente articolo ed alla liquidazione del concorso regionale agli istituti autorizzati si provvede mediante delibera della giunta regionale la cui copia è trasmessa per conoscenza alla competente commissione consiliare entro cinque giorni.

Art. 13.

Opere di miglioramento fondiario

Limitatamente agli interventi che comportino spese inferiori a lire 25 milioni, la Regione concede agevolazioni contributive e creditizie per le seguenti opere di miglioramento fondiario, anche in assenza del piano di sviluppo di cui all'art. 29:

a) servizi ed impianti accessori di fabbricati rurali destinati ad uso di abitazione e vani destinati alla conservazione delle scorte e dei prodotti, ed al deposito degli attrezzi e delle macchine agricole;

b) ricerca delle acque a scopo irriguo e costruzione delle opere di raccolta e di accumulazione;

c) costruzione di laghetti collinari e relative opere di attrezzature necessarie ad una razionale utilizzazione delle acque accumulate;

d) distribuzione aziendale delle acque ad uso irriguo con impianti fissi e semifissi, comprese le occorrenti attrezzature meccaniche mobili;

e) costruzione, ampliamento e riattamento di serre, compresi gli impianti e le attrezzature per l'irrigazione ed il riscaldamento.

Sulla spesa ritenuta ammissibile per l'esecuzione delle opere di cui al precedente comma sono concessi, alternativamente:

a) contributo in conto capitale fino alla misura massima del 25%, ed elevabile al 35% quando le iniziative vengano realizzate nei territori ricadenti nell'ambito delle comunità montane o nei territori classificati a rilevante depressione economica, ai sensi dell'art. 8 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e, per la regione Abruzzo, con decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste n. 40333 del 7 novembre 1971 e n. 9523 del 23 marzo 1963;

b) concorso nel pagamento degli interessi per operazioni di mutuo al tasso agevolato del 6,25%, della durata massima di anni venti, oltre anni due di preammortamento, erogato dagli istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni. Tale concorso sarà determinato ai sensi della legge regionale 25 agosto 1978, n. 49.

Valgono le preferenze previste dallo statuto regionale e, in particolare:

a) le imprese familiari coltivatrici singole ed associate;

b) le cooperative agricole ed i loro consorzi costituiti da coltivatori diretti, proprietari ed affittuari singoli od associati, da mezzadri, coloni e lavoratori agricoli dipendenti, con particolare riguardo alle cooperative costituite ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, sempre che siano iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione;

c) le altre cooperative agricole e loro consorzi iscritti nel registro e nello schedario predetto;

d) le associazioni dei produttori legalmente riconosciute;

e) le comunità montane, i comuni singoli ed associati e l'ente regionale di sviluppo agricolo;

f) gli imprenditori non coltivatori diretti, che esercitano l'attività agricola a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

g) le società promosse tra imprese familiari diretto coltivatrici per l'esercizio dell'agricoltura, costituite con atto pubblico registrato presso la cancelleria del tribunale competente per territorio.

Titolo III

PROGRAMMI IRRIGUI

Art. 14.

La Regione, con propri programmi attua gli interventi previsti agli articoli 11 e 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 in materia di irrigazione.

I programmi sono realizzati con le modalità fissate negli articoli stessi e con le priorità, gli obiettivi e gli indirizzi generali previsti ai sensi dell'art. 3 della legge medesima, nel piano agricolo nazionale.

I progetti delle singole opere sono approvati dalla giunta regionale, contestualmente alla concessione del finanziamento necessario alla loro realizzazione.

Titolo IV

SVILUPPO E DIFESA COLTIVAZIONE ORTOFLOROFRUTTICOLE, VITICOLE E OLIVICOLE

Art. 15.

Provvidenze per riconversione colture viticole e pataticole

Allo scopo di contenere la produzione delle uve da tavola, in relazione alle vocazioni di particolari zone, la Regione concede contributi in conto capitale nella misura massima del 50% della spesa riconosciuta ammissibile, a favore di imprenditori singoli ed associati, con preferenza ai coltivatori diretti, per la realizzazione delle seguenti iniziative:

1) impianti di fruttiferi compatibili con le specie ammesse dalla CEE, in sostituzione di vigneti per uva da tavola;

2) acquisto di strutture mobili per la produzione orticola e floricola in coltura protetta, in sostituzione di vigneti per uve da tavola.

Con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, si provvederà a fissare i limiti di spesa ammissibili e l'elenco delle specie e varietà di fruttiferi da ammettere a sussidio secondo le indicazioni dei piani zonali di sviluppo agricolo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 10/1979 se esistenti.

Art. 16.

Viticoltura e olivicoltura

Sono consentiti, ai fini dell'intervento regionale, reimpianti di vigneti specializzati per uve da vino in zone collinari nei comprensori ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930 e con le modalità previste dalla legge regionale 29 agosto 1977, n. 55.

Sono consentiti, inoltre, ai fini dell'intervento regionale, nuovi impianti di oliveti specializzati solo in zone particolarmente vocate a tale coltura sulla base di certificazione rilasciata dall'ufficio agricolo di zona competente per territorio, previa acquisizione di parere da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, a cura della competente sezione del comitato consultivo di cui all'art. 25 della legge regionale 2 marzo 1979, n. 12.

Per le iniziative di cui ai commi precedenti sono concessi a favore dei beneficiari e con le preferenze indicate all'art. 1 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10, contributi in conto capitale nella misura massima del 40% della spesa riconosciuta ammissibile.

Art. 17.

Difesa antiparassitaria

Per assicurare una più estesa e razionale difesa delle colture da parassiti animali e vegetali, la Regione concede contributi in conto capitale sino al 50% della spesa ritenuta ammissibile

per l'acquisto di soli prodotti antiparassitari a favore delle cooperative, consorzi ed associazioni di produttori agricoli per l'esecuzione di operazioni antiparassitarie riguardanti le seguenti colture: vite, olivo, pesco, patata, bietola, pomodoro, tabacco, susino e albicocco.

La giunta regionale, sentito l'osservatorio per le malattie delle piante, fisserà l'elenco dei parassiti da combattere e dei prodotti da impiegare per gli scopi di cui al comma precedente.

Qualora si verifichi nel corso dell'annata agraria, e per una coltura fra quelle indicate, un attacco di straordinaria rilevanza da parte di un parassita non indicato nel programma di lotta già formulato, potrà essere accettata domanda con procedura d'urgenza. In tal caso, però, la domanda sarà istruita per la concessione dei benefici contributivi di cui al primo comma, dopo che il predetto osservatorio avrà accertato la straordinarietà dell'evento, e si sarà espresso sul tipo di lotta fitosanitaria da affrontare o sulla validità di quanto già effettuato.

Art. 18.
Rifinanziamento legge regionale n. 53/1974

Per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 dicembre 1974, n. 53, concernente il risanamento dei terreni dell'intero Abruzzo e particolarmente della Marsica, infestati dai nematodi, è autorizzata, per l'anno 1981, la spesa di lire 300 milioni.

Titolo V
Assistenza tecnica

Art. 19.

Al fine di conseguire la maggiore efficienza produttiva nel settore e lo sviluppo culturale e socio-economico degli operatori agricoli, la Regione promuove ed attua interventi di assistenza tecnica, stabilendo gli indirizzi ed approvando i programmi relativi. Per dette finalità la Regione utilizza strutture proprie, l'ERSA, l'istituto zooprofilattico e altri enti pubblici e può avvalersi del concorso delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, presenti nel CNEL ed operanti nell'ambito regionale.

A tale fine, possono essere stipulate convenzioni o adottati atti di incarico, con deliberazioni della giunta regionale, adottate d'intesa con la competente commissione consiliare.

Le modalità dell'intervento restano disciplinate dal regolamento approvato con atto consiliare n. 176/17 del 6 novembre 1979.

Titolo VI
Sviluppo della proprieta' diretto-coltivatrice

Art. 20.

Per la concessione di mutui previsti all'art. 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590 per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, è istituito presso la Regione un fondo di rotazione dal quale saranno tratte le occorrenti anticipazioni agli istituti che esercitano il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il tasso d'interesse a carico delle categorie beneficiarie è stabilito nella misura del 5%. Le concessioni dei mutui sono regolate dalle leggi 26 maggio 1965, n. 590 e 14 agosto 1971, n. 817 e successive modificazioni.

Titolo VII
Pronto intervento opere pubbliche di bonifica

Art. 21.

Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 30 giugno 1976, n. 32, la giunta regionale delibera l'assegnazione di contributi con le modalità di cui alla legge regionale 30 maggio 1974, n. 17 e provvede alle spese per interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica.

Copia della delibera della giunta regionale deve essere trasmessa, per notizia entro cinque giorni, alla competente commissione consiliare.

Titolo VIII
Sviluppo allevamenti zootecnici

Art. 22.
Strutture zootecniche

Per far fronte alle urgenti necessità del comparto zootecnico, la Regione dispone un finanziamento per attuare gli interventi di cui alla delibera consiliare n. 123/2 del 19 luglio 1978 relativi alle strutture zootecniche ed ai servizi per l'allevamento bovino brado e semibrado nei territori montani e per formulare un programma regionale riguardante le richieste presentate ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Le domande relative alla realizzazione delle strutture zootecniche che perverranno ai sensi della presente legge verranno istruite con le modalità previste dalla delibera consiliare numero 78/8 del 13 luglio 1977 e potranno beneficiare degli incentivi di cui agli articoli 6, 7, 10 e 11 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62.

I mutui di cui al presente articolo ed ai precedenti articoli 9, 10, 12 e 13 sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia ai sensi dell'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Le provvidenze si estendono inoltre anche agli allevamenti minori quali gli equini, gli avicunicoli, gli elicicoli e gli ittici.

Art. 23.
Miglioramento produzioni zootecniche

Al fine di sviluppare ulteriormente i programmi di miglioramento delle produzioni zootecniche, la Regione concede i contributi previsti dagli articoli 4 e 9 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, maggiorati dal 50 per cento.

La giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a finanziare l'istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise per l'attuazione di programmi di risanamento e di difesa dello stato sanitario degli allevamenti.

In tale attività, il predetto istituto deve avvalersi della collaborazione delle associazioni provinciali allevatori.

Art. 24.
Prestiti per lo sviluppo degli allevamenti zootecnici

La Regione allo scopo di sviluppare e potenziare il settore zootecnico, concede un concorso regionale nel pagamento degli interessi per i prestiti di esercizio contratti con istituti ed enti autorizzati ad esercitare il credito agrario per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine, di bestiame da ingrasso e di attrezzature zootecniche.

Le domande intese ad ottenere il prestito vanno presentate agli uffici agricoli di zona competenti per territorio, i quali, entro quindici giorni, le trasmetteranno, debitamente istruite, all'ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'emissione del nulla-osta.

Il concorso regionale nel pagamento degli interessi è determinato dalla legge regionale n. 49 del 25 agosto 1978 in relazione al tasso base di riferimento fissato periodicamente con decreto interministeriale.

Il concorso della Regione per dette operazioni sarà calcolato in semestralità al tasso agevolato in vigore al momento della erogazione.

Detto concorso sarà corrisposto agli istituti ed enti in unica soluzione, scontato all'attualità contestualmente alla erogazione del prestito.

All'assegnazione dei fondi agli enti ed istituti esercenti il credito nella Regione si provvede con deliberazione della giunta regionale sulla base delle richieste giacenti presso ciascun istituto od ente.

Sull'importo attribuito a ciascun istituto od ente, potranno essere corrisposte anticipazioni nella misura del 75 per cento.

Alla liquidazione del concorso regionale, nei limiti delle assegnazioni disposte a favore di ciascun istituto od ente autorizzato, si provvede con delibera della giunta regionale, sulla base di appositi rendiconti prodotti dall'istituto od ente medesimo, muniti del visto del collegio sindacale.

I prestiti predetti avranno durata fino a cinque anni per l'acquisto di produttori maschi e femmine e di attrezzature zootecniche, ivi comprese quelle per gli allevamenti minori e fino a diciotto mesi per l'acquisto di bestiame da ingrasso.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 2 giugno 1961, n. 454 ed alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.

Titolo IX

VALORIZZAZIONE PRODUZIONE AGRARIA

Art. 25.

Per consentire alla Regione di partecipare o di organizzare iniziative e manifestazioni rivolte a valorizzare i prodotti agro-alimentari abruzzesi, la giunta regionale è autorizzata, d'intesa con la competente commissione consiliare, ad approvarne l'elenco con le modalità previste dall'art. 5 e dal primo comma dell'art. 7 del regolamento deliberato con atto consiliare n. 176/17 del 6 novembre 1979.

Titolo X

CONSORZI DI DIFESA PRODUZIONI INTENSIVE

Art. 26.

Ai consorzi di produttori agricoli costituiti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364, per la difesa attiva e passiva di produzioni intensive, con particolare riguardo a quelle viticole, olivicole e frutticole, contro la grandine, le brinate e le gelate, la regione Abruzzo concede un contributo annuo per alimentare la cassa ordinaria, nella misura dello 0,50% del valore della produzione annua denunciata.

Titolo XI

ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI E COOPERATIVE

Art. 27.

La regione Abruzzo concede sovvenzioni ordinarie annuali, per l'attuazione delle loro finalità istituzionali in agricoltura:

1) alle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli a titolo principale, con adeguata rappresentatività, che siano emanazione di organizzazioni nazionali e che risultino effettivamente operanti in tutte le province d'Abruzzo;

2) alle organizzazioni regionali delle associazioni delle cooperative agricole aderenti alle centrali nazionali, aventi per scopo la valorizzazione tecnico-economica della produzione agricola e la tutela del mercato dei prodotti.

Lo stanziamento previsto dalla presente legge viene così ripartito:

87,5% a favore delle organizzazioni professionali regionali dei coltivatori diretti;

12,5% a favore delle organizzazioni regionali delle associazioni cooperative agricole. I fondi destinati alle sovvenzioni sono ripartiti nel modo seguente:

1) per il 20% in parti uguali a favore delle organizzazioni professionali;

2) per l'80% in proporzione diretta al volume di attività ed ampiezza di rappresentatività di ciascuno.

La ripartizione dell'80% sarà conseguentemente effettuata:

per le organizzazioni di cui al punto 1) anche con riferimento ai criteri concordati in campo nazionale per il riparto dei contributi di assistenza contrattuale e sindacale, recepiti dall'accordo interprofessionale vistato dal Ministero del lavoro e alla consistenza dei programmi di attività;

per le organizzazioni di cui al punto 2) con riferimento al numero delle associazioni di cooperative agricole.

Titolo XII

PIANI DI SVILUPPO AZIENDALE

Art. 28.

Gli imprenditori che intendono presentare un piano di sviluppo ai sensi della legge regionale 2 marzo 1979, n. 12, possono beneficiare tra l'altro delle seguenti provvidenze:

a) concorso nel pagamento degli interessi sui mutui per gli investimenti necessari all'attuazione del piano;

b) contributi in conto capitale in ragione della superficie investita a foraggere, per l'incremento della produzione zootecnica;

c) contributi per la tenuta della contabilità aziendale.

Al relativo onere si provvede con i fondi iscritti ai capitoli 1031, 1075 e 1064 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1981, con l'osservanza delle disposizioni contenute nella relativa normativa.

Titolo XIII

SETTORE DELLA FORESTAZIONE

Art. 29

Sistemazione idraulico-forestale
Rimboschimenti bonifica montana

Allo scopo di attuare urgenti interventi di bonifica, sistemazione e miglioramento di zone interessate da degradazioni del bosco, la Regione è autorizzata a provvedere ai seguenti interventi:

a) l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico forestale e di stabilizzazione dei versanti, anche mediante rimboschimenti;

b) l'esecuzione di interventi di rimboschimento, miglioramento dei boschi deteriorati, manutenzione dei soprassuoli forestali e di opere accessorie;

c) la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica montana;

d) il consolidamento delle sabbie nelle fasce litoranee;

e) lo sviluppo della forestazione mediante la concessione ai comuni, ad enti di interesse pubblico, ad altri proprietari ed affittuari a lungo termine di terreni, di contributi in conto capitale per il rimboschimento, con preferenza alle specie forestali a rapido accrescimento, in terreni non convenientemente utilizzati o utilizzabili per colture agricole od attività di allevamento.

I contributi possono altresì essere concessi per la ricostruzione e per il miglioramento dei boschi esistenti.

I contributi di cui alla lettera *e*) possono essere concessi nelle misure previste al penultimo e all'ultimo comma dell'articolo 51 della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10.

Art. 30.

Attività sviluppo forestale

Per gli scopi di cui al precedente art. 29 la Regione provvede:

a) alla istruttoria ed alla propaganda forestale, anche mediante la partecipazione a mostre di propaganda e l'organizzazione della festa della montagna e della festa degli alberi;

b) alla organizzazione della lotta fitosanitaria in campo forestale;

c) alla erogazione dei contributi nella misura del 75% della spesa ammissibile a comunità montane, a comuni e loro associazioni e ad altri enti per la compilazione dei piani economici di assestamento e per la gestione e la custodia dei beni agro-silvo-pastorali;

d) alla ordinaria coltura dei vivai forestali.

Art. 31.

Incendi boschivi

La Regione attua interventi e predispone mezzi, opere ed attrezzature necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi, in relazione allo specifico piano regionale.

Art. 32.

Procedure

I programmi degli interventi di cui agli articoli 28, 29 e 30 della presente legge, considerata la loro specifica natura che ne rende tempestiva l'attuazione, sono approvati dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare.

Art. 33.

Pubblicità e controllo popolare

Entro il 31 dicembre di ogni anno, il settore agricoltura, foreste e alimentazione della giunta regionale invia a tutti i comuni, per la pubblicazione nell'albo pretorio, l'elenco delle strutture fisse e delle attrezzature mobili acquisite dai richie-

denti nell'ambito del territorio comunale, con finanziamenti comunitari, statali, regionali, e di altri enti pubblici, compresa la Cassa per il Mezzogiorno.

L'elenco comprende l'indicazione dei nominativi dei beneficiari, delle strutture fisse e delle attrezzature mobili acquisite, della spesa ammessa al finanziamento e del finanziamento concesso.

In sede di prima applicazione, l'elenco comprende le opere finanziate a decorrere dal 1° gennaio 1975.

Titolo XIV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34.

Deleghe

Le funzioni amministrative di cui agli articoli 5, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 26 e 27 della presente legge sono delegate, entro il limite dell'importo di lire 500 milioni di spesa ammessa, compresi gli acconti, ai comuni singoli, che possono esercitarle anche in forma associata, per la concessione e liquidazione dei contributi ai beneficiari sulla base ed entro i limiti dell'atto di istruttoria formale assunto dagli uffici del settore agricoltura.

Alla concessione e liquidazione dei contributi previsti dagli articoli indicati al primo comma del presente articolo, per una spesa ammessa superiore a lire 500 milioni, si provvede mediante delibera della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare.

La procedura indicata ai precedenti commi è adottata per le residue domande presentate ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10 e riguardanti le provvidenze previste dagli articoli di cui al primo comma del presente articolo.

Quando il provvedimento di competenza del comune è difforme dalla proposta formulata dagli uffici del settore agricoltura, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento del comune, alla giunta regionale, la quale si pronuncia d'intesa con la competente commissione consiliare.

Alla emissione dei provvedimenti di concessione e liquidazione delle provvidenze previste dal progetto speciale carne della Cassa per il Mezzogiorno, entro i limiti di spesa affidati alla Regione, provvede il capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura con decisione di trasmettere direttamente alla Cassa per il Mezzogiorno, ripartizione progetti promozionali; al settore agricoltura, ufficio progetto speciale carne; nonchè alla competente commissione consiliare ed al comune competente per territorio.

Art. 35.

Liquidazione contributi - Procedure

Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di istruttoria formale, le amministrazioni comunali dovranno comunicare agli interessati le determinazioni adottate e relative alle provvidenze concesse.

Il comune, entro sessanta giorni dalla comunicazione dei beneficiari, provvede alla liquidazione dei contributi dopo aver accertato l'avvenuta regolare esecuzione delle opere ammesse a sussidio attraverso le proprie strutture, o tramite gli uffici del settore agricoltura.

In caso di inadempienza da parte del comune nell'esercizio delle funzioni delegate, il presidente della giunta regionale, su richiesta del componente preposto al settore agricoltura, nomina un responsabile di settore con funzioni di commissario *ad acta* per il compimento dei provvedimenti dovuti.

Copia del provvedimento di nomina è trasmesso, entro cinque giorni, alla competente commissione consiliare.

Art. 36.

Erogazione fondi per deleghe

La giunta regionale, su proposta del settore agricoltura, provvede a fornire ai comuni le somme necessarie per consentire l'esercizio delle funzioni delegate comprensive delle spese di personale e di funzionamento dei servizi adibiti alla attuazione della delega, calcolate nel limite massimo del 3% delle somme erogate.

I fondi sono depositati su appositi conti correnti intestati ai comuni delegati, presso i relativi tesorieri.

Gli amministratori degli enti ed i relativi tesorieri assumono diretta e solidale responsabilità in ordine al vincolo di destinazione dei fondi stessi.

L'istituto di credito presso il quale è effettuato il deposito dei fondi provvede ai pagamenti su ordine emesso dall'ente competente.

E' fatto obbligo agli amministratori comunali ed ai tesorieri di presentare al competente servizio riscontro della giunta regionale e, per conoscenza, al secondo dipartimento agricoltura, foreste ed alimentazione apposito rendiconto finale a scadenza trimestrale per la dimostrazione della utilizzazione delle somme accreditate e corredato della relativa documentazione di spesa.

La delega ai comuni si esercita nel rispetto dell'art. 34 della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977 e della legge regionale n. 44 dell'11 settembre 1979.

Art. 37.

Domande residue

Tutte le domande residue presentate ai sensi della legge regionale 9 gennaio 1979, n. 10, sono valide ai fini dei benefici previsti dalla presente legge.

Art. 38.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dalla presente legge, per l'anno 1981, sono individuati e ripartiti nei termini che seguono:

per il titolo I: credito di esercizio L. 14.000.000.000;

per il titolo II: strutture cooperative e contributi integrativi in applicazione dei regolamenti CEE L. 13.000.000.000;

per il titolo III: programmi irrigui L. 1.500.000.000;

per il titolo IV: sviluppo e difesa delle coltivazioni orto-floro-frutticole, viticole e olivicole L. 1.500.000.000;

per il titolo V: assistenza tecnica e servizio informatica L. 750.000.000;

per il titolo VI: sviluppo proprietà diretto-coltivatrice lire 1.500.000.000;

per il titolo VII: pronto intervento e catasti consortili L. 750.000.000;

per il titolo VIII: sviluppo allevamenti zootecnici lire 9.000.000.000;

per il titolo IX: valorizzazione produzione agricola lire 350.000.000;

per il titolo X: consorzi di difesa produzioni intensive L. 150.000.000;

per il titolo XI: organizzazioni professionali e cooperative L. 250.000.000;

per il titolo XIII: settore della forestazione lire 7.250.000.000.

In totale L. 50.000.000.000.

Al relativo onere, per l'anno 1981, si provvede:

quanto a L. 4.074.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981: « Fondo globale occorrente a far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale »;

quanto a L. 25.796.000.000 mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2899 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1981: « Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti ulteriori programmi di sviluppo ».

La partita n. 6 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è ridotta della corrispondente somma di L. 4.074.000.000 e le partite numeri 1 e 4 dell'elenco n. 5, allegato al ridetto bilancio, sono soppresse.

Per l'ulteriore somma di L. 20.130.000.000, fino a pervenire alla concorrenza totale di L. 50.000.000.000 di cui all'elencazione riportata nel precedente primo comma, si provvede mediante incremento di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 401 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio 1981: « Entrate derivanti da mutuo a lungo termine ».

L'art. 9 della legge approvativa del bilancio 1981, votata dal consiglio regionale con atto n. 33/3 del 31 marzo 1981, è sosti-

tuito dal seguente: «La giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'anno finanziario 1981 e nel rispetto della condizione indicata nel successivo comma, a stipulare mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di L. 77.877.000.000».

I mutui predetti possono essere stipulati alle seguenti condizioni:

tasso massimo: 18,50 per cento;

durata massima del periodo di ammortamento: anni 25.

Le rate di ammortamento dei mutui dei quali si autorizza la contrazione pari a presumibili L. 3.900.000.000 sono iscritte nei capitoli 2721 e 2791 dello stato di previsione della spesa del presente bilancio e saranno mantenute, nei medesimi stati di previsione degli esercizi a venire, per tutti i periodi di servizio dei prestiti. Le predette rate di ammortamento costituiscono oneri fissi del bilancio pluriennale di cui al successivo art. 54.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1981, sono istituiti ed iscritti, per competenza e per cassa, i seguenti capitoli:

Nel settore 10, *tit. II, sez. X, catg. I, dest. progr.* 2, *nat. giur.* 1:

cap. 1039: «Interventi per la valorizzazione della produzione agraria» (fondi regionali) (tit. IX), con lo stanziamento di L. 350.000.000;

cap. 1040: «Assistenza tecnica in agricoltura e spese per il servizio informatica» (tit. V) (fondi regionali) con lo stanziamento di L. 750.000.000.

Nel sett. 10, *tit. II, sez. X, catg. III, dest. progr.* 2, *nat. giur.* 1:

cap. 1081: «Interventi per il credito di esercizio» (fondi regionali) (titolo I) con lo stanziamento di L. 14.000.000.000;

cap. 1084: «Interventi in favore delle strutture cooperative e contributi integrativi in applicazione dei regolamenti CEE» (Fondi statali) (titolo II), con lo stanziamento di lire 13.000.000.000;

cap. 1088: «Interventi per programmi irrigui» (fondi regionali) (tit. III), con lo stanziamento di L. 1.500.000.000;

cap. 1089: «Interventi per lo sviluppo e la difesa delle coltivazioni orto-floro-frutticole, viticole e olivicole» (fondi statali) (titolo IV), con lo stanziamento di L. 1.500.000.000;

cap. 1090: «Interventi per lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice» (fondi regionali) (titolo VI), con lo stanziamento di L. 1.500.000.000;

cap. 1091: «Contributi per istituzione ed aggiornamento di catasti consortili nonchè interventi di somma urgenza per il ripristino di opere pubbliche di bonifica» (fondi regionali) (titolo VII), con lo stanziamento di L. 750.000.000;

cap. 1092: «Interventi per lo sviluppo degli allevamenti zootecnici» (fondi statali) (titolo VIII), con lo stanziamento di L. 9.000.000.000;

cap. 1093: «Interventi in favore dei consorzi di difesa di produzione intensive» (fondi regionali) (titolo X), con lo stanziamento di L. 150.000.000;

cap. 1094: «Interventi in favore di organizzazioni professionali e cooperative» (fondi regionali) (titolo XI), con lo stanziamento di L. 250.000.000.

***Nel sett.* 11, *tit. II, sez. X, ctg. I, dest. progr.* 2,** *nat. giur.* 1:

cap. 1152: «Interventi relativi alla forestazione» (fondi regionali L. 3.880.000.000, fondi statali L. 3.370.000.000) (titolo XIII), con lo stanziamento di L. 7.250.000.000.

Art. 39.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 giugno 1981

NENNA D'ANTONIO

(4802)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 28.

Iniziative per la celebrazione del bimillenario Virgiliano.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lombardia nell'ambito delle celebrazioni del secondo millenario della morte di P. Virgilio Marone predispone ed attua, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, un programma di interventi anche finanziari e di iniziative informative, scientifiche, culturali ed educative anche da attuarsi direttamente dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Comitato esecutivo

Il programma di cui al precedente art. 1 individua le iniziative da attuarsi direttamente dalla Regione nonché quelle patrocinate o finanziate dalla stessa ed attuate da altri soggetti; il programma è elaborato da un apposito comitato, costituito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, e composto:

dagli assessori regionali alla cultura, all'istruzione, agli affari generali, al turismo, all'agricoltura o loro delegati;

dal presidente della provincia di Mantova o suo delegato;

dal sindaco del comune di Mantova o suo delegato;

dal sindaco del comune di Virgilio o suo delegato.

Il predetto programma è approvato dalla giunta regionale ed indica gli interventi finanziari previsti dal successivo art. 3.

Art. 3.

Determinazione ed erogazione dei contributi in capitale

I contributi in capitale sono determinati nella misura massima del 75% della spesa prevista e sono erogati per il 60% sulla base dell'avvenuta presentazione di un progetto di massima degli interventi da realizzare e per il restante 40% all'atto dell'ultimazione dei lavori finanziati o alla presentazione degli atti comprovanti l'avvenuto acquisto dei beni.

Gli enti beneficiari dei contributi decadono di diritto dal beneficio e sono tenuti alla restituzione della quota di contributo già erogato ove entro 3 anni dall'erogazione del 60% del contributo stesso non documentino l'ultimazione dei lavori o l'acquisto dei beni.

Entro un anno dall'erogazione del 60% del contributo, gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale una relazione in ordine allo stato di avanzamento.

Art. 4.

Norma finanziaria

Per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1 sono autorizzate per l'anno 1981 le seguenti spese:

L. 150.000.000 per gli interventi speciali in capitale;

L. 150.000.000 per le iniziative informative, scientifiche, culturali ed educative.

Al finanziamento dell'onere di L. 300.000.000 si provvede:

per L. 150.000.000 mediante impiego per pari quota, del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546;

per L. 150.000.000 mediante impiego, per pari quota, del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutui », iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli:

A) Parte 1, ambito 2, settore 6, obiettivo 3, attività 3: cap. 1.2.6.3.3.1322: « Oneri per iniziative culturali, promozionali e informative in occasione delle celebrazioni virgiliane », con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000;

B) Parte 2, ambito 2, settore 6, obiettivo 3, progetto 3: cap. 2.2.6.3.3.1323: « Interventi speciali in capitale in occasione delle celebrazioni virgiliane » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 150.000.000.

Art. 5.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 9 giugno 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *aprile* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *giugno* 1981, *prot. n.* 22802/8238).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. **29.**

Modifiche alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42: « Ordinamento dei servizi e degli uffici della giunta regionale » - Istituzione di nuovi servizi e conseguenti provvedimenti di adeguamento.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 è sostituito dal seguente:

« 2. Per lo svolgimento di tali attività sono istituiti i seguenti servizi:

a) piano e programma regionale di sviluppo;
b) controllo di gestione e di avanzamento dei progetti;
c) piani e programmi infraregionali;
d) affari istituzionali e legislativi;
e) sistemi informativi e informatica;
f) statistica;
g) energia ».

2. Il secondo comma dell'art. 13 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 è sostituito dal seguente:

« 2. Per lo svolgimento di tali attività sono istituiti i seguenti servizi:

a) organizzazione;
b) personale;
c) affari economali;
d) risorse strumentali e contratti ».

3. L'allegato, parte prima, alla presente legge sostituisce ed integra l'allegato alla legge 1° agosto 1979, n. 42 parte prima lettera *a*) per quanto riguarda il servizio energia e il servizio economato e provveditorato.

Art. 2.

1. Il primo comma dell'art. 16 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 è modificato come segue:

la denominazione del settore contrassegnato: 1. assistenza; è modificato in: 1. assistenza e sicurezza sociale.

la denominazione del settore contrassegnato: 8. trasporti e viabilità; è modificato in: 8. trasporti e mobilità.

2. I riferimenti di competenza contenuti nell'allegato alla legge regionale di cui al primo comma, parte prima lettera *b*) vengono modificati in conseguenza della nuova denominazione dei settori di cui al precedente primo comma.

Art. 3.

1. L'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, parte quarta viene modificato dall'allegato alla presente legge, parte seconda.

Art. 4.

1. L'allegato alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, parte quinta viene modificato dall'allegato alla presente legge, parte terza.

Art. 5.

1. I richiami contenuti nelle declaratorie delle attribuzioni dei servizi generali, di coordinamento e di settore di cui alla legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, debbono intedersi modificati in relazione a quanto di competenza di ciascuno di essi, in seguito alla istituzione, modifica o soppressione dei servizi effettuate con la presente legge.

Art. 6.

1. L'art. 51 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 è sostituito dal seguente:

« Con i provvedimenti di prima attuazione di cui al precedente art. 50, primo e secondo comma, la responsabilità dei servizi e degli uffici è attribuita ad impiegati regionali che alla data del 31 dicembre 1977 rivestivano, rispettivamente, qualifica non inferiore all'ottava per i servizi ed alla settima per gli uffici o che comunque, limitatamente alla responsabilità degli uffici, possiedono i requisiti previsti dal primo comma del precedente art. 29 ».

Art. 7.

1. L'art. 56 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, è sostituito dal seguente:

« 1. Il contingente globale ed i contingenti dei singoli livelli funzionali del ruolo del personale della giunta regionale — amministrazione generale — per effetto di quanto previsto dalla presente legge, risultano così determinati:

livello 1°	n. —
livello 2°	» 280
livello 3°	» 155
livello 4°	» 735
livello 5°	» 750
livello 6°	» 250
livello 7°	» 450
livello 8°	» 615
Totale	n. 3235

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli stanziamenti riguardanti le spese per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale iscritto nello stato di previsione della spesa di bilancio per lo esercizio finanziario 1981 e con i corrispondenti stanziamenti che risulteranno iscritti nei bilanci dei successivi esercizi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia

Milano, addì 9 giugno 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 28 *aprile* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *giugno* 1981, *prot. n.* 20202/8237).

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1981, n. 30.

Iniziative della regione Lombardia nell'ambito internazionale delle persone minorate 1981.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della risoluzione dell'assemblea generale delle Nazioni Unite che ha dichiarato il 1981 « Anno internazionale delle persone minorate » la Regione promuove e coordina iniziative ed interventi intesi a:

prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno, emarginazione e di non autosufficienza;

preparare e formare personale medico, paramedico, educativo ed assistenziale specificatamente qualificato, previa intesa con l'amministrazione statale per il coordinamento degli interventi di rispettiva competenza ai sensi dell'art. 6, lettera *q*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Per la formulazione del programma di attività da realizzarsi sul territorio regionale, la giunta regionale costituisce, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, una apposita consulta di cui facciano parte:

i presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, o loro delegati;

rappresentanti delle associazioni delle persone minorate e delle organizzazioni sindacali. Detti rappresentanti dovranno appartenere alle associazioni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.

Ai lavori della consulta partecipano gli assessori designati dalla giunta regionale e cinque consiglieri designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, di cui due della minoranza.

Le associazioni non rappresentate nella consulta possono chiedere di essere sentite dalla stessa.

Art. 2.

La consulta entro 30 giorni dalla sua costituzione, propone alla giunta regionale un programma articolato delle iniziative. Tale programma comprende gli interventi da attuare direttamente dall'amministrazione regionale e quelli da attuare da parte degli enti locali e da enti ed organismi diversi, fatte salve le competenze di assistenza diretta spettanti agli enti locali ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Il programma individuerà le iniziative attuate direttamente dalla Regione, ovvero patrocinate dalla stessa amministrazione regionale prevedendo caso per caso l'eventuale sostegno finanziario regionale e la misura dello stesso, privilegiando gli interventi che individuino soluzioni durature e idonee al superamento di tutti gli ostacoli all'integrazione nella comunità delle persone minorate.

Il programma è approvato dal consiglio regionale ed i relativi finanziamenti sono disposti con delibera della giunta regionale.

Art. 3.

Per l'attuazione del programma di cui al precedente art. 1, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 1.000 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti in attuazione di programmi di sviluppo derivanti da nuovi provvedimenti legislativi » iscritto al cap. 2.5.2.1.1.765.

Nello stato di previsione delle spese del bilancio per lo esercizio finanziario 1981, alla parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 5, progetto 1 è istituito il cap. 2.2.2.5.1.1324: « Oneri per l'attuazione del programma delle iniziative promosse nello ambito dell'anno internazionale delle persone minorate 1981 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 1.000 milioni.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dlela Regione lombarda.

Milano, addì 9 giugno 1981

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 29 aprile* 1981 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *giugno* 1981, *prot. n.* 20702/8239).

LEGGE REGIONALE 10 giugno 1981, n. 31.

Norme di riordino di disposizioni di spesa previste da leggi regionali, in conformità con le disposizioni della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 13 *giugno* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

NORME DI RIORDINO DI LEGGI REGIONALI

Art. 1.

Spese di funzionamento relative all'assetto istituzionale e organizzativo

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 gli stanziamenti per le spese correnti di funzionamento, previste da norme legislative vigenti e attinenti agli organi istituzionali della Regione, nonché al funzionamento dei servizi e degli uffici del consiglio e della giunta regionale, del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate, sono determinati in sede di bilancio in relazione al fabbisogno stimato per l'esercizio.

Art. 2.

Determinazione annuale di spese continuative e ricorrenti

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 la determinazione annuale delle seguenti spese continuative e ricorrenti è effettuata con leggi di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34:

A) *I.R.E.R.*

Contributo della Regione per le spese di gestione dell'Istituto Regionale di Ricerca di cui all'art. 2, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1974, n. 57;

B) *Servizi sociali.*

a) Spesa per gli interventi assistenziali per funzioni normali di cui all'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45, e relativi alla concessione dei contributi già previsti dalle leggi regionali:

3 settembre 1974, n. 56, art. 35, lettere *a*) e *b*), con esclusione dei contributi per centri ricreativi diurni;

24 agosto 1977, n. 39, art. 4;
9 marzo 1978, n. 23, art. 7;
10 marzo 1978, n. 28, art. 6.

b) Spesa per la concessione dei contributi per l'assistenza estiva e invernale ai minori, di cui agli articoli 35, lettera *b*), limitatamente ai contributi per centri ricreativi diurni, e 37 della legge regionale 3 settembre 1974, n. 56.

c) Spesa per l'attuazione degli interventi a favore degli anziani di cui all'art. 7 ed all'art. 8, terzo comma, lettera *b*), della legge regionale 3 aprile 1974, n. 16;

C) *Sanità.*

Spesa per la concessione di contributi ad integrazione del fondo statale destinato alla liquidazione dei compensi e rimborsi ai veterinari incaricati degli interventi di bonifica sanitaria e profilassi di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1975, n. 60, modificato ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 55;

D) *Sport.*

Spesa per contributi ad enti ed associazioni di propaganda sportiva per la realizzazione di iniziative e manifestazioni particolarmente significative, di cui all'art. 9 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 9;

E) *Cultura.*

a) Spesa per gli interventi in materia di biblioteche di Enti locali e di interesse locale di cui agli articoli 13, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 4 settembre 1973, n. 41.

b) Spesa per gli interventi in materia di musei di enti locali o di interesse locale di cui agli articoli 12, 13, secondo comma, e 14 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39.

c) Spesa per la concessione dei contributi per specifiche iniziative in campo teatrale di cui all'art. 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 58.

d) Spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione dell'ente autonomo Piccolo Teatro della città di Milano, di cui all'art. 1 della legge regionale 13 gennaio 1978, n. 1.

e) Spesa per la concessione di un contributo annuo alle spese di gestione del centro teatrale bresciano, di cui all'art. 1 della legge regionale 8 gennaio 1979, n. 10.

F) *Turismo.*

Spesa per l'attuazione del programma di interventi diretti alla promozione del movimento turistico nella Regione, di cui alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 28.

G) *Lavori pubblici.*

a) Spesa per gli interventi nei comuni colpiti da alluvioni, piene, frane e altre calamità naturali, di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 14 agosto 1973, n. 34.

b) Spesa per la manutenzione delle opere idrauliche di cui all'art. 1 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6.

H) *Foreste.*

a) Spese per la manutenzione delle opere di bonifica ed idraulico-agrario-forestale nonché lavori di proprio intervento a carattere idraulico-agrario-forestale conseguenti a calamità naturali nei territori montani di cui all'art. 3, primo comma, e secondo comma, punto 2 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

b) Spese per la formazione e l'aggiornamento del catasto forestale, per la delimitazione delle aree soggette a vincolo idrogeologico, per interventi e iniziative di assistenza e propaganda, istruzione e ricerca di cui agli articoli 1 e 6 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

c) Spesa per interventi contro i parassiti delle piante forestali di cui all'art. 1, ultimo comma, della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8

d) Spese relative agli indennizzi per l'occupazione temporanea dei terreni soggetti a rimboschimento od a sistemazione idraulico-forestale di cui all'art. 13 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

e) Spesa per la compilazione dei piani pluriennali di assestamento e miglioramento silvo-pastorale di cui all'art. 19, quarto comma, e 20 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8.

Art. 3.

Lavori pubblici

Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 19 gennaio 1973, n. 6 è modificato come segue:

« La Regione provvede ad ammodernare, completare, ristabilire e mantenere le opere afferenti i porti lacuali e fluviali pubblici, anche se non classificati, e le vie navigabili di 2ª, 3ª e 4ª classe ».

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la determinazione della spesa di cui al comma precedente è effettuata con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 4.

Azienda regionale delle foreste

Le funzioni amministrative e di spesa attinenti la coltura, il potenziamento e l'acquisto di mezzi tecnici per vivai forestali, la fornitura gratuita di piantine e la gestione e manutenzione del demanio forestale regionale, di cui all'art. 3, secondo comma, punto I, ed art. 9 della legge regionale 5 aprile 1976, n. 8 sono svolte, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, dall'Azienda regionale delle foreste, ai sensi dell'art. 2 punti *a*) ed *e*) della legge regionale 2 gennaio 1980, n. 4.

Art. 5.

Modifiche alle modalità di estinzione dei titoli di spesa

Alla lettera *c*), del primo comma, art. 68 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 le parole « ed il documento attestante l'avvenuto accreditamento sul conto indicato, rilasciato dallo istituto bancario presso il quale è stato effettuato il versamento » sono sostituite dalle seguenti « e dichiarazione da apporre sul titolo di spesa, da parte della tesoreria regionale, attestante l'avvenuta esecuzione della disposizione di pagamento indicata sul titolo medesimo ».

All'art. 68 della citata legge regionale n. 34/78, integrata dall'art. 5 della legge 6 giugno 1980, n. 74, è aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni di pagamento di cui al presente articolo si intendono eseguite:

a) alla data dell'effettivo pagamento al creditore della Regione nel caso di cui al punto *a*) del precedente primo comma;

b) alla data del versamento in conto corrente postale ovvero delle commutazioni rispettivamente previsti dalla lettera *c*) e dalle lettere *d*) ed *e*) del primo comma nonché dal terzo comma del presente articolo;

c) alla data dell'inizio da parte del tesoriere della procedura per la esecuzione dell'accreditamento al creditore della Regione nel caso di versamento su conto corrente bancario come ulteriormente previsto dalla lettera *c*) del precedente primo comma. Qualora l'accreditamento debba effettuarsi in data certa prestabilita, lo stesso si intende eseguito a quest'ultima data ».

Art. 6.

Educazione permanente

Gli interventi relativi all'educazione permanente degli adulti ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1977, n. 616, continuano ad essere disciplinati, fino a quando non saranno emanate dalla Regione disposizioni organiche in materia, dagli articoli 7 e 8, sesto e settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1979, n. 23.

Art. 7.

Residui perenti in annualità

Al fine di assicurare la copertura finanziaria relativa a contributi in annualità concessi dalla Regione in conformità a leggi regionali e statali, anteriormente all'esercizio 1978, non si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 1981 le riduzioni dei limiti di impegno già disposte dagli articoli 42 e 45 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 73.

Art. 8.

Agricoltura

La giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari a garantire le continuità dell'attività svolta dall'Istituto di incremento ippico e dall'Ente motori agricoli, soppressi e trasferiti alla Regione ai sensi del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito in legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Alla determinazione della spesa si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 9.

Assistenza

Sono abrogate le lettere *b*) e *c*) dell'art. 2, primo comma, della legge regionale 1° dicembre 1973, n. 50.

Alla determinazione della spesa per la concessione dei contributi per l'attuazione di iniziative nuove o sperimentali previste dall'art. 2 lettera *a*) della predetta legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, con la legge di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 10.
Ecologia

In relazione a quanto disposto dall'art. 4, primo comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650 che autorizza le regioni ad impiegare per il rilevamento dei dati e per la predisposizione del piano regionale di risanamento delle acque i contributi statali concessi dal Ministero dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 37 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, contributi ammontanti per la regione Lombardia in L. 2.377.425.850 per gli anni 1979 e 1980, l'autorizzazione di spesa di lire 2.700 milioni per il biennio 1981-82 disposta ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99 è ridotta di lire 2.300 milioni.

Titolo II

NORME RELATIVE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 11.
Formazione professionale

L'art. 64 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95 è abrogato e sostituito dal seguente:

« A decorrere dall'anno 1981, le spese operative normali previste dalla presente legge faranno carico ai seguenti capitoli:

cap. 1.3.1.1.1.1223: « Spese per l'osservazione territoriale del mercato del lavoro »;

cap. 1.3.2.1.1.1215: « Spese per il funzionamento della consulta regionale della formazione professionale »;

cap. 1.3.2.1.1.1217: « Spese per le attività di studio, indagine e statistica sul mercato del lavoro, sulle esigenze formative e sui problemi educativi e metodologici »;

cap. 1.3.2.1.1.1221: « Rimborso alle amministrazioni provinciali per l'esercizio delle funzioni delegate relative alla formazione professionale »;

cap. 1.3.2.2.2.456: « Spese per la dotazione di beni, arredi, attrezzature e strumenti didattici per le attività di formazione professionale »;

cap. 1.3.2.2.2.1287: « Spese per l'attuazione diretta da parte della Regione e tramite i centri da essi dipendenti delle iniziative di formazione professionale »;

cap. 1.3.2.2.2.1288: « Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri delegati agli enti locali »;

cap. 1.3.2.3.1.1289: « Spese per l'attuazione delle iniziative di formazione professionale tramite i centri dipendenti dagli enti locali »;

cap. 1.3.2.2.2.1222: « Spese per l'ampliamento, il ripristino e la manutenzione straordinaria di edifici e locali destinati ad attività di formazione professionale »;

cap. 1.3.2.3.1.1218: « Spese per il funzionamento dei centri di formazione professionale convenzionati con la Regione nonché spese per le attività di formazione professionale non svolte presso i centri »;

cap. 1.3.2.3.1.1220: « Spese per il finanziamento tramite le province delle attività complementari »;

cap. 1.3.2.5.1.1290: « Spese per le sovvenzioni alle imprese artigiane convenzionate »;

cap. 1.3.2.5.1.1291: « Spese per i contributi previdenziali agli apprendisti artigiani ».

Art. 12.
Formazione professionale

In relazione a quanto disposto dagli articoli 2, 4 e 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'art. 18, lettera *b*), della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che prevedono interventi di riqualificazione professionale conseguente ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale, e consentono il finanziamento di programmi speciali o specifici predisposti dalla Regione e da inoltrarsi al Ministero del lavoro e previdenza sociale è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la determinazione con la legge di approvazione del bilancio della spesa connessa all'attuazione dei predetti programmi al cui finanziamento si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali disposte ai sensi delle predette leggi.

La legge di approvazione del bilancio determina altresì la dotazione finanziaria dei seguenti capitoli:

A) *Stato di previsione delle entrate*:

cap. 2.3.847: « Assegnazione dello Stato alla Regione per l'attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 »;

B) *Stato di previsione delle spese*:

cap. 2.3.2.4.1.848: « Spese per l'attuazione di programmi speciali o specifici di riqualificazione professionale dei lavoratori ai sensi della legge 12 agosto 1977, n. 675 ».

L'assunzione degli impegni su detto capitolo di spesa è subordinata all'avvenuto accertamento di una somma di pari importo sul cap. 2.3.847 dello stato di previsione delle entrate, sulla base dei decreti ministeriali con i quali è deliberata la concessione dei finanziamenti dei programmi di cui al primo comma.

Le somme non accertate al termine dei singoli esercizi sul cap. 2.3.847 costituiscono minore entrata.

Le eventuali somme non impegnate sul cap. 2.3.2.4.1.848 al termine dei singoli esercizi costituiscono economia di spesa; dette somme sono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio successivo a norma dell'art. 50, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, per un importo pari alla differenza tra la somma accertata al cap. 2.3.847 e la somma impegnata al predetto cap. 2.3.2.4.1.848.

Per la predisposizione e attuazione da parte della Regione dei programmi di riqualificazione di cui al primo comma si applica quanto disposto dall'art. 20 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95.

Art. 13.
Formazione professionale

In relazione a quanto disposto dagli articoli 24, 25 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che regolamentano le modalità di presentazione e di finanziamento dei progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dalle regioni, e da inoltrarsi ai competenti organi della CEE, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la determinazione con la legge di approvazione del bilancio della spesa connessa all'attuazione dei predetti progetti, nonché della dotazione finanziaria dei capitoli sottorichiamati, determinazione da assumersi in relazione alla delibera annuale del CIPE di cui all'art. 24, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845:

A) *Stato di previsione delle entrate*:

cap. 2.3.218: « Contributi del Fondo sociale europeo destinati al finanziamento di progetti di formazione finalizzati a specifiche occasioni di impiego ai sensi della decisione del Consiglio della CEE, n. 71/66, e successive modificazioni »;

cap. 2.3.1021: « Assegnazioni da parte dello Stato di quota del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, istituito per favorire il finanziamento da parte del Fondo sociale europeo di progetti di formazione professionale ».

B) *Stato di previsione delle spese*:

cap. 2.3.2.4.1.460: « Spese per l'organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con i contributi del Fondo sociale europeo di cui alla decisione del Consiglio della CEE n. 71/66, e successive modificazioni »;

cap. 2.3.2.4.1.1022: « Spese per l'organizzazione di corsi di riqualificazione professionale del personale, finalizzati ai processi di ristrutturazione e riconversione industriale finanziate con assegnazioni dello Stato, di quota del fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 ».

L'assunzione degli impegni su detti capitoli di spesa è subordinata all'avvenuto accertamento di somme, di pari importo, sui relativi capitoli di entrata, sulla base degli atti con i quali è deliberata la concessione dei finanziamenti dei progetti di cui al primo comma.

Le somme che al termine dei singoli esercizi risultano non accertate sui capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 costituiscono minore entrata.

Le eventuali somme non impegnate sui capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2.3.2.4.1.1022 al termine dei singoli esercizi costituiscono econo-

mia di spesa; dette somme sono reiscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio successivo a norma dell'art. 50, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, per un importo pari alla differenza tra le somme accertate ai capitoli 2.3.218 e 2.3.1021 e le somme non impegnate ai predetti capitoli 2.3.2.4.1.460 e 2.3.2.4.1.1022.

Per la predisposizione e attuazione da parte della Regione dei progetti di formazione di cui al primo comma si applica quanto disposto dall'art. 20 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95.

Art. 14.

Formazione professionale

Le somme restituite dagli enti di formazione professionale e dalle imprese ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 26, secondo comma della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, in quanto non utilizzate e accertate in sede di rendicontazione finale, affluiscono quale entrata al bilancio della Regione al cap. 3.4.1247 istituito ai sensi del presente articolo. La giunta regionale è autorizzata, nei limiti delle entrate di cui al comma precedente, a disporre a favore degli enti convenzionati gestori di attività di formazione professionale il rimborso dei maggiori oneri determinati dall'applicazione delle convenzioni e accertati in sede di revisione finale dei rendiconti predisposti a norma dell'art. 26 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95.

Dette spese sono poste a carico del cap. 1.3.2.3.1.1267 istituito ai sensi del presente articolo.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1981, la determinazione della spesa di cui al precedente secondo comma è effettuata con la legge di approvazione dei bilanci dei singoli esercizi, in relazione alle entrate relative alla restituzione delle somme di cui al precedente primo comma.

Le somme non accertate sul cap. 3.4.1247 o non impegnate sul capitolo 1.3.2.3.1.1267 al termine dei singoli esercizi finanziari costituiscono rispettivamente minore entrata o economia di spesa.

In relazione a quanto disposto dal precedente quarto comma, nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 sono istituiti i seguenti capitoli:

A) *Stato di previsione delle entrate*:

cap. 3.4.1247: «Restituzione da parte dei soggetti convenzionati con la Regione per la realizzazione di attività di formazione professionale delle somme non utilizzate, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95»;

B) *Stato di previsione delle spese*:

cap. 1.3.2.3.1.1267: «Rimborso agli enti convenzionati gestori di attività di formazione professionale degli oneri aggiuntivi determinati dall'applicazione delle convenzioni accertati in sede di revisione finale dei rendiconti».

Art. 15.

Formazione professionale

Al primo comma dell'art. 59 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, sono aggiunte le seguenti parole: «ad esclusione delle entrate connesse alla gestione dei servizi sociali a favore degli allievi in cui vi sia esborso da parte degli stessi».

Il secondo comma dell'art. 59 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, è abrogato e sostituito dal seguente:

«Le somme versate al tesoriere ai sensi del precedente primo comma possono essere riassegnate ai centri con provvedimento della giunta.

Dette riassegnazioni possono essere disposte nei limiti delle somme effettivamente accertate quali entrate al bilancio della Regione».

Art. 16.

Formazione professionale

In relazione a quanto disposto dall'art. 59 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, modificato ai sensi del precedente articolo, è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate e delle spese dei bilanci regionali relativi all'esercizio 1981 e successivi dei seguenti capitoli:

A) *Stato di previsione delle entrate, titolo* 3, *categoria* 4:

cap. 3.4.1248: «Proventi derivanti da servizi resi dai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, da vendite autorizzate di beni e da contributi»;

B) *Stato di previsione delle spese, parte I, ambito* 3, *settore* 2, *obiettivo* 2, *attività* 2:

cap. 1.3.2.2.2.1249: «Quota integrativa delle assegnazioni disposte da parte della Regione a favore dei centri da essa dipendenti per iniziative di formazione professionale, in relazione ai proventi da essi acquisiti derivanti da servizi, vendite autorizzate di beni e da contributi».

La spesa connessa alla riassegnazione di somme ai centri di formazione professionale dipendenti dalla Regione, di cui al secondo comma dell'art. 59 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, sarà determinata a decorrere dall'esercizio finanziario 1981 con la legge di approvazione dei singoli bilanci, in relazione alle entrate rimesse al tesoriere regionale in conformità all'art. 59, primo comma, della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95.

L'assunzione degli impegni sul cap. 1.3.2.2.2.1249 può essere disposta nei limiti delle somme accertate sul cap. 3.4.1248.

Le somme non accertate o non impegnate sui predetti capitoli al termine dei singoli esercizi costituiscono rispettivamente minore entrata o economia di spesa.

Titolo III

DISPOSIZIONI RELATIVE AL BILANCIO 1981

Art. 17.

Diritto allo studio

La norma di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15 si applica a decorrere dall'esercizio finanziario 1982.

Per l'anno 1981 le attività previste dall'art. 11, lettera *c*), della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31 sono incluse nel programma operativo di cui all'art. 13 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 15.

Art. 18.

Diritto allo studio

In relazione a quanto disposto dall'art. 16, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, non si applicano, per l'anno 1981, le norme relative alla concessione ai comuni dei contributi finalizzati all'esercizio delle funzioni amministrative loro attribuite ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 previste dal titolo II della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31.

Per il predetto anno 1981 la giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata ad assegnare a ciascun comune la somma dei contributi loro concessi per le finalità di cui al precedente comma a carico del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, incrementata di una percentuale pari all'incremento dei trasferimenti statali a favore della Regione di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il medesimo anno, ad esclusione dei contributi concessi ai comuni per l'attuazione degli interventi regionali complementari di cui all'art. 12 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31, ovvero per il soddisfacimento di esigenze straordinarie di cui al 4° comma dell'art. 14 della predetta legge regionale.

Per l'attuazione per l'anno 1981 degli interventi regionali complementari e per la concessione ai comuni dei finanziamenti destinati a soddisfare eventuali esigenze straordinarie sopravvenute nel corso dell'anno si applicano rispettivamente le norme di cui all'art. 12 e all'art. 14, terzo e quarto comma, della legge regionale 20 marzo 1980, n. 31. Alla determinazione della spesa per l'anno 1981 si provvederà con la legge di approvazione del bilancio per il medesimo esercizio.

Art. 19.

Assistenza

In relazione a quanto disposto dall'art. 16, secondo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, la spesa attinente le funzioni assistenziali già esercitate dalle Regioni e attribuite ai comuni dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, e regolamentate dall'art. 1 della legge regionale 25 agosto 1979, n. 45 già determinata per l'anno 1980 in lire 12.510 milioni, è incrementata per l'anno 1981 di una percentuale pari all'incremento dei trasferimenti statali a favore della Regione di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per il medesimo anno.

Limitatamente all'anno 1981, e in deroga a quanto previsto dall'art. 1 della predetta legge regionale 25 agosto 1979, n. 45, i contributi ai comuni sono concessi con delibera della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 20.

Assistenza

Sino alla approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni assistenziali già esercitate dagli enti nazionali disciolti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i trasferimenti finanziari a favore degli Enti locali volti ad assicurare la continuità delle prestazioni già rese dagli stessi enti nazionali disciolti sono assicurati mediante l'utilizzo delle assegnazioni statali disposte ai sensi del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con legge 21 ottobre 1978, n. 641.

I trasferimenti, laddove rivolti a consentire da parte dei comuni la tempestiva erogazione di prestazioni economiche, ricorrenti o saltuarie, a favore dei singoli aventi titolo in base alle normative vigenti presso gli enti disciolti, ovvero a favorire la continuità di gestione delle strutture di ricovero acquisite dalla Regione, sono disposti ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 con deliberazioni della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare in misura pari alle somme effettivamente sostenute, quali risultanti dai rendiconti periodicamente rassegnati dai comuni.

Alla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, spetta altresì adottare, sino alla approvazione della citata legge di riordino, i provvedimenti di aggiornamento delle modalità, di gestione delle strutture, nonché di svolgimento dei servizi assistenziali affidati agli enti locali.

Art. 21.

Organico regionale

Limitatamente all'anno 1981, e in deroga a quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, la giunta regionale è autorizzata a provvedere alla copertura esclusivamente di un numero di posti non superiori al 65% di quelil vacanti, alla data del 31 ottobre 1980, del proprio ruolo organico — Amministrazione generale — determinato dall'art. 56 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42.

Le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 24 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, non trovano comunque applicazione per i posti vacanti al 31 ottobre 1980, e per i quali non si fa luogo a copertura nell'anno 1981 in conseguenza di quanto disposto dal comma precedente del presente articolo.

Art. 22.

Sanità

Limitatamente all'esercizio finanziario 1981 non si applicano le norme di cui al titolo I della legge regionale 31 dicembre 1980, n. 106.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, è autorizzata a determinare, con proprie deliberazioni, in relazione alle modalità di trasferimento delle funzioni alle unità socio sanitarie locali, le assegnazioni per spese correnti agli enti che nel territorio regionale esercitano le funzioni del servizio sanitario e le spese correnti per interventi diretti nel settore sanitario medesimo; tali somme sono calcolate, per le spese ospedaliere in applicazione della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 6 e successive modificazioni e per le altre spese sulla base della spesa storica risultante dal consuntivo dell'esercizio 1980, rivalutata nei limiti delle disponibilità del fondo sanitario regionale.

La giunta regionale è altresì autorizzata a corrispondere acconti trimestrali in misura non superiore ad un quarto della assegnazione prevista.

La giunta regionale è tenuta a predisporre trimestralmente ed a comunicare al consiglio regionale il rendiconto finanziario delle somme impegnate.

La legge di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 determinerà le quote correnti del fondo sanitario spettante alla regione Lombardia destinate al finanziamento degli enti di cui al precedente secondo comma, nonché alle spese degli interventi diretti.

Art. 23.

Agricoltura

In relazione a quanto disposto dagli articoli 47, 50, 52, 57, 60 e 64 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, è approvata la tabella *A* annessa alla presente legge, attestante le modalità di finanziamento delle singole spese autorizzate dal titolo III della predetta legge regionale, e che indica, in relazione alla spesa globale autorizzata di L. 65.426.000.000 la seguente copertura finanziaria globale:

assegnazione statale relativa alla legge n. 984/77 anno 1979, attività generali settori forestazione, terreni collinari e montani, ortoflorofrutticoltura, zootecnia, vitivinicoltura, colture mediterranee: L. 6.106.000.000;

assegnazione statale relativa alla legge n. 984/77 anno 1980 attività generali: L. 16.336.000.000;

assegnazione statale relativa alla legge n. 984/77 anno 1980 settore irrigazione: L. 11.567.000.000;

assegnazione statale relativa alla legge n. 984/77 anno 1980 programma coordinato semi e piantine: L. 49.000.000;

assegnazione statale relativa alla legge n. 403/77 anno 1979: L. 14.286.000.000;

assegnazione statale relativa alla legge n. 403/77 anno 1980: L. 14.272.000.000;

impiego risorse proprie bilancio regionale anno 1981: lire 2.810.000.000.

Art. 24.

Agricoltura

E' autorizzata, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e in relazione al precedente articolo, l'iscrizione nello stato di previsione delle entrate del bilancio 1981 della voce « Quote di economia dell'esercizio precedente destinate al finanziamento di spese iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 43 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 », con la dotazione finanziaria di competenza di L. 20.392.000.000, in relazione alle assegnazioni statali di L. 14.286.000.000 relative alla legge 1° luglio 1977, n. 403 anno 1979, e di L. 6.106.000.000 relative alla legge 27 dicembre 1977, n. 984, anno 1979, attività generali.

Dette assegnazioni sono state iscritte, con delibera della giunta regionale n. 2/33351 in data 14 luglio 1980, nello stato di previsione delle entrate del bilancio 1980 rispettivamente ai capitoli 2.2.237 e 2.2.766, e sono state poste, ai sensi della predetta deliberazione, ad incremento del cap. 2.5.2.1.2.670 « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi in attuazione del programma regionale di sviluppo, fondo ex art. 9 ».

I provvedimenti di cui all'art. 67 della legge regionale 6 dicembre 1980, n. 99, non ancora adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono assunti dalla giunta, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 25.

Clausola d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 10 giugno 1981

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 aprile 1981 e vistata dal commissario del Governo con nota del 6 giugno 1981, prot. n. 22702/6655).

(4442)

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1981, n. **17.**

Norme per la salvaguardia e la promozione del parco naturale del Pollino.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, al fine di promuovere la creazione del parco naturale del Pollino attraverso la formulazione di un piano territoriale di coordinamento e la predisposizione di programmi attuativi e progetti esecutivi di settore, dispone, ai sensi della presente legge, la disciplina transitoria di salvaguardia dei territori inclusi nei comuni di Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla sul Sinni, Noepoli, Rotonda, San Costantino Albanese, San Giorgio Lucano, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Terranova di Pollino e Viggianello. La Regione promuove, inoltre, opportune intese con la regione Calabria al fine della creazione del parco su base interreggionale.

Art. 2.

Al fine di favorire, nella creazione del parco, la diretta partecipazione delle popolazioni locali e la collaborazione degli enti e delle associazioni interessate, con decreto del presidente della giunta regionale verrà costituita la consulta del Pollino cui parteciperanno i sindaci dei comuni di cui all'art. 1 ed i presidenti delle comunità montane del «Lagonegrese», del «Medio Sinni-Pollino-Raparo» e «Val Sarmento». La consulta avrà il compito di formulare le proposte contenute negli strumenti di intervento previsti dall'art. 1.

La consulta si darà un regolamento dei propri lavori, eleggerà il presidente fra i propri componenti e svolgerà le proprie funzioni nella sede di uno dei comuni di cui all'art. 1. L'attività della consulta cesserà con l'approvazione del piano territoriale di coordinamento e della legge regionale istitutiva del parco naturale del Pollino.

Art. 3.

La destinazione delle aree individuate nella planimetria allegata alla presente legge in scala 1:25.000, è disciplinata dalle norme transitorie seguenti, in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge fino all'approvazione del piano territoriale di coordinamento e della relativa legge istitutiva del parco, e comunque per un periodo di tempo non superiore ai tre anni:

a) area di massima concentrazione delle risorse ambientali e di futuro reperimento delle zone protette: è confermata la tradizionale destinazione di uso di tipo esclusivamente silvo-pastorale, con la prosecuzione e preservazione di tutte le attività forestali e zootecniche in essere; non sono consentite le trasformazioni morfologiche, vegetazionali, colturali e dell'assetto faunistico, nonchè ogni attività che comporti processi di inquinamento ambientale. E' vietata, altresì, ogni attività edificatoria di nuovo impianto e di creazione o miglioramento di strade, ad eccezione delle opere di miglioramento viario, di ristrutturazione degli edifici esistenti e di servizi turistico-ricreativi come indicati e specificati negli elaborati del progetto di primo intervento di cui all'articolo seguente e riportate in dettaglio nella planimetria di cui al primo comma del presente articolo, nonchè di quelle previste in successivi programmi di interventi formulati dalla Regione di concerto con la consulta di cui all'art. 2. E' vietato, inoltre, il cambiamento di destinazione di uso e l'aumento di volume di tutti gli edifici esistenti, essendo ammesse solo eventuali opere di restauro conservativo;

b) aree boscate di valorizzazione turistico-ricreativa: è confermata la tradizionale destinazione di uso di tipo silvo-colturale con il mantenimento degli usi civici delle attività forestali e zootecniche in essere. Il programma di primo intervento di cui all'articolo seguente individua le localizzazioni, le tipologie, la natura delle attrezzature di valorizzazione turistico-ricreativa come interventi prioritari da realizzare. Le concessioni per la realizzazione di eventuali altre opere (edificazione, viabilità, servizi, ecc.) di iniziativa pubblica o privata sono subordinate al nulla osta della giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 2;

c) aree a normativa urbanistica ordinaria: è confermata la tradizionale destinazione di uso di tipo insediativo, agricolo e silvo-pastorale con rinvio delle specificazioni di zona agli strumenti urbanistici comunali.

Art. 4.

La Regione approva un programma di primo intervento con il quale vengono identificate e localizzate, sentite le amministrazioni comunali di cui all'art. 1, le prime attrezzature ricettive, ricreative, culturali, produttive e viarie utili e necessarie alla promozione del parco nell'attuale fase. Il programma di primo intervento predispone, altresì, finanziamenti regionali per interventi a carattere diffuso sul riuso del patrimonio edilizio esistente, la cui normativa sarà disciplinata con apposito regolamento allegato al programma stesso, sulle opere di civiltà e per il miglioramento dei pascoli comunali.

La progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al primo comma del presente articolo, come sopra identificate e dettagliate dalla regione, è affidata alle amministrazioni comunali nei cui territori le opere stesse ricadono e all'amministrazione provinciale, nel solo caso di attrezzature viarie di propria competenza. La gestione delle opere riferite alle attività produttive potrà essere affidata dalle amministrazioni comunali ad operatori singoli o associati sulla base di apposite convenzioni sentito il parere della Regione.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti delle opere comprese nel primo programma di intervento, localizzate su aree aventi già destinazione per pubblici servizi, costituisce automatica variante al vigente piano urbanistico senza alcuna ulteriore approvazione.

L'approvazione dei progetti delle opere comprese nel primo programma di intervento, localizzate su aree non destinate a pubblici servizi o comunque in contrasto con le destinazioni del vigente strumento urbanistico, costituisce adozione di variante che dovrà essere approvata con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 27 luglio 1979, n. 23 per l'approvazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.

Art. 6.

Ai fini della promozione del parco naturale, la Regione può acquistare o prendere in affitto aree e beni.

Art. 7.

Per le violazioni alla presente legge si applicano le norme previste dalla legge urbanistica vigente e le sanzioni di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La vigilanza è affidata al personale del Corpo forestale impiegato dalla Regione, alle guardie di caccia e pesca, agli agenti di polizia locale, urbana e rurale.

Art. 8.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 luglio 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1981, n. **18**.

Norme per il recepimento del secondo accordo relativo al personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

Con la presente legge la regione Basilicata recepisce i contenuti del contratto nazionale per il personale delle regioni a statuto ordinario per il triennio 1979-81 e disciplina, in conformità lo stato giuridico ed il trattamento economico del proprio personale.

Capo I

STATO GIURIDICO DEL PERSONALE

Art. 2.

Coordinamento

Il compenso per la funzione di coordinamento di cui all'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, a decorrere dal 1° febbraio 1981, è fissato nella misura del 20 % del valore iniziale del nuovo livello ottavo.

Detto compenso non è utile agli effetti della tredicesima mensilità, del lavoro straordinario e non è pensionabile.

Art. 3.

Assenze per infermità

All'art. 20 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« La normativa di cui al presente articolo si applica anche nei casi di assenza per attendere a terapie idropiniche e termali prescritte dalle competenti strutture delle unità sanitarie locali ».

Art. 4.

Interruzione ferie

La fruizione del congedo ordinario è interrotta qualora il dipendente sia costretto ad un ricovero ospedaliero o contragga una grave malattia ovvero subisca un infortunio grave.

Occorre, in ogni caso, che l'infermità venga adeguatamente e tempestivamente documentata.

Art. 5.

Reclutamento del personale

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di ammissione all'impiego regionale, è consentito, per il reclutamento del personale con peculiari professionalità, di adottare procedure speciali articolate nelle due fasi di seguito specificate:

a) la prima consistente in una selezione dei candidati sulla base dei titoli professionali e di servizio e previo, esame colloquio per l'ammissione ad un corso finalizzato alla formazione specifica dei candidati stessi;

b) la seconda consistente in una prova finale di accertamento della formazione conseguita nel predetto corso con conseguente predisposizione di una graduatoria di merito per il conferimento dei posti messi a concorso.

Per l'attuazione delle due suddette fasi, il regolamento per l'ammissione agli impieghi regionali, di cui all'art. 29 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 individuerà espressamente le peculiarità di cui al primo comma del presente articolo e le modalità di espletamento della prova-colloquio e della prova finale di accertamento prevista al termine del corso di formazione, nonchè i criteri per la partecipazione ai corsi del personale regionale, mediante utilizzo del congedo straordinario di cui alla lettera *i*) dell'art. 18 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

Art. 6.

Formazione e aggiornamento professionale

La Regione promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale.

La definizione dei piani dei corsi di qualificazione e aggiornamento, la definizione di orari privilegiati e l'uso parziale delle 150 ore sono demandati alla contrattazione decentrata a livello regionale.

Il personale che, in base ai predetti programmi, è tenuto a partecipare ai corsi di formazione cui la Regione lo iscrive, è considerato in servizio a tutti gli effetti e i relativi oneri sono a carico della Regione.

Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese secondo la normativa vigente.

Capo II

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 7.

Trattamento economico iniziale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 lo stipendio iniziale annuo lordo spettante al personale regionale, per ciascun livello funzionale, è stabilito come segue:

Livello funzionale	Stipendio iniziale
I	L. 2.160.000
I (dopo 6 mesi)	» 2.400.000
II	» 2.688.000
III	» 3.012.000
IV	» 3.372.000
V	» 4.140.000
VI	» 4.920.000
VII	» 5.964.000
VIII	» 8.700.000

Art. 8.

Progressione economica

Lo stipendio iniziale annuo lordo previsto dal precedente art. 7 è suscettibile di incrementi per classi e scatti alle condizioni e nelle misure sottoindicate:

a) otto classi biennali di importo pari all'otto per cento del valore iniziale di livello;

b) scatti periodici biennali del 2,50 % da attribuire dopo l'8ª classe calcolati sullo stipendio iniziale di livello aumentato del valore delle classi.

Il numero degli scatti biennali è determinato in modo da garantire il raggiungimento della quantità di incremento economico realizzabile nel corrispondente livello funzionale al 40° anno di anzianità secondo l'accordo per il triennio 1976/78, recepito con legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

In caso di nascita di figli è concessa una maggiorazione dello stipendio, comprensivo delle classi maturate, pari al 2,50 per cento, alle condizioni previste per l'attribuzione di aumenti biennali anticipati di stipendio al personale civile dello Stato. La maggiorazione è riassorbita all'atto del conferimento della successiva classe o scatto di stipendio.

Le classi e gli aumenti biennali periodici, anche se convenzionali, si conferiscono, in analogia con quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 24 della legge dello Stato 11 luglio 1980, n. 312 con decorrenza dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

Art. 9.

Lavoro ordinario, notturno e festivo

Il primo e secondo comma dell'art. 26 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, sono sostituiti dai seguenti:

« Con decorrenza dal 1° febbraio 1981 al dipendente compete per il servizio ordinario notturno prestato fra le ore 22 e le ore 6 un compenso pari a L. 600 orarie.

Per il servizio ordinario di turno prestato in giorno festivo compete un compenso orario di L. 675 elevato a L. 1000 se lo stesso servizio è reso in orario notturno ».

Art. 10.
Lavoro straordinario

Le misure orarie dei compensi per lavoro straordinario restano congelate, per il periodo di validità del contratto 1979-81, negli importi determinanti ai sensi dell'art. 24 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, fatti salvi gli incrementi derivanti dall'indennità integrativa speciale.

In caso di eccezionali ed indilazionabili esigenze di servizio e per specifiche posizioni di lavoro, è consentito autorizzare con le procedure indicate all'ultimo comma dell'art. 16 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, un numero complessivo di dipendenti, non superiore al due per cento dell'organico, ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in misura eccedente il limite individuale di 300 ore annue indicato nello stesso ultimo comma dell'art. 16.

I dipendenti cui può applicarsi il disposto del comma precedente, sono individuati tra quelli che operano in diretta collaborazione per il funzionamento degli organi istituzionali della Regione.

Art. 11.
Trattenute per scioperi brevi

Per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa, le trattenute sulle retribuzioni sono limitate alla effettiva durata dall'estensione dal lavoro.

In tal caso la trattenuta per ogni ora è pari alla misura oraria del lavoro straordinario, senza le maggiorazioni, aumentata della quota corrispondente agli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti e non valutati per la determinazione della tariffa predetta, con esclusione, in ogni caso, delle quote di aggiunta di famiglia.

Viene confermato il limite annuale di 12 ore per le assemblee in orario di lavoro.

Art. 12.
Mobilità del personale fra la Regione e gli enti locali

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso enti locali, i dipendenti regionali possono essere a questi trasferiti quando la normativa degli enti stessi ne consenta l'inquadramento nei propri ruoli, semprechè esista disponibilità di posti nei relativi livelli funzionali corrispondenti a quelli di appartenenza presso la Regione.

Il relativo provvedimento di autorizzazione è adottato, su richiesta dell'amministrazione interessata, dalla giunta regionale con il consenso del dipendente.

Dopo un anno trascorso in posizione di comando presso la Regione, i dipendenti di enti locali possono essere inquadrati nel ruolo regionale.

Il provvedimento di inquadramento è adottato dalla giunta regionale con il consenso del dipendente e previa intesa con la amministrazione interessata a condizione che esista la disponibilità del posto in organico corrispondente al livello funzionale rivestito dal dipendente nell'ente di provenienza; la decorrenza degli effetti giuridici ed economici dell'inquadramento coincide con la data di esecutività del relativo provvedimento ed è contestuale alla cancellazione dai ruoli dell'ente di provenienza.

Il dipendente trasferito si colloca nella posizione retributiva corrispondente a quella in godimento.

Capo III
DIRITTI SINDACALI

Art. 13.
Informazione

Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Regione garantisce una costante e tempestiva informazione alle organizzazioni sindacali sugli atti e sui provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi, nonchè i programmi e gli investimenti della Regione.

L'informazione riguarda sia gli atti e i provvedimenti che direttamente attengono alle materie predette, sia atti o provvedimenti relativi agli altri oggetti dai quali, comunque, discendono conseguenze riguardanti il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi.

L'informazione avviene a livello di strutture sindacali orizzontali e verticali.

Art. 14.
Contrattazione decentrata

Nell'ambito e nei limiti della disciplina dell'accordo contrattuale nazionale, sono demandate agli organi regionali, previo confronto in sede regionale con le organizzazioni sindacali del personale firmatarie dell'accordo nazionale che viene recepito con la presente legge, le decisioni sulle seguenti materie:

a) formazione e aggiornamento professionale, nel quadro dei programmi regionali, nonchè riqualificazione in relazione ai programmi di sviluppo e adeguamento della struttura operativa regionale;

b) articolazione degli orari di lavoro;

c) standards di rendimento comprese le verifiche periodiche dei risultati del lavoro straordinario;

d) sistemi, criteri e modalità per i riscontri di produttività volti a migliorare l'efficienza dei servizi nonchè connessi criteri di valutazione;

e) proposte concernenti la gestione dei servizi sociali riguardanti il personale dipendente;

f) organizzazione interna e funzionamento degli uffici e dei servizi.

Qualora a seguito di ristrutturazione dei servizi emergano nuovi profili professionali si provvederà all'inquadramento nei livelli mediante la contrattazione decentrata.

A tal fine la Regione provvederà, mediante riqualificazione professionale del personale in servizio, con concorso interno ai fini dell'inquadramento.

Gli accordi decentrati non possono comportare modificazioni al trattamento economico previsto dalla presente legge, in conformità all'accordo contrattuale nazionale.

Capo IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 15.
Benefici per riparametrazione professionale

A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale di ruolo della Regione è attribuito il beneficio economico mensile, a titolo di riparametrazione professionale, di seguito specificato:

Livello funzionale	Stipendio mensile
I	L. 45.000
I (dopo 6 mesi)	» 51.500
II	» 51.500
III	» 55.000
IV	» 61.200
V	» 101.250
VI	» 128.700
VII	» 133.600
VIII	» 180.416

Art. 16.
Inquadramento nei nuovi livelli retributivi

L'inquadramento economico dei nuovi livelli retributivi previsti dal precedente art. 7 è disposto sulla base del maturato economico determinato come segue:

a) stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981 comprensivo di scatti e classi acquisite, escluso quanto anticipato con deliberazione di giunta regionale n. 2779 del 29 maggio 1980;

b) beneficio per riparametrazione professionale di cui al precedente art. 20, calcolato per dodici mensilità;

c) valutazione dell'anzianità complessiva di servizio determinata ai sensi del seguente art. 22.

La posizione giuridica ed economica nel livello è determinata con le modalità previste dall'art. 45 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

Art. 17.
Riconoscimento anzianità

L'anzianità di servizio effettivamente reso presso la Regione e quella precedente presa a base ai fini dell'inquadramento ai sensi della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16 e successive modificazioni e integrazioni vengono valutate con decorrenza 1° febbraio 1981 nella misura di L. 800 al mese per ogni anno di anzianità.

Art. 18.
Concorsi interni

La percentuale fissata dal settimo comma dell'art. 44 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, per la determinazione dei posti disponibili nei concorsi interni per il passaggio al quarto, quinto e sesto livello, è aumentata dal trenta per cento al cinquanta per cento, ferme restando tutte le altre condizioni, termini e modalità previsti nella predetta legge.

Art. 19.
Inquadramento nel settimo livello

Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dal secondo comma dell'art. 44 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, ai fini dell'inquadramento nel settimo livello funzionale, è valutato, nella misura del cinquanta per cento per un massimo di un anno e mezzo, anche il servizio effettivamente prestato nella qualifica di collaboratore o nella carriera di concetto equivalente.

Art. 20.
Pensionabilità

Il beneficio «una tantum» di L. 120.000, rapportato al mese, per l'anno 1979 e le anticipazioni per il 1980 e gennaio 1981 corrisposti ai sensi della deliberazione di giunta regionale n. 2779 del 29 maggio 1980 sono assoggettati alle normali ritenute, comprese quelle assistenziali e previdenziali e, pertanto, sono pensionabili.

Art. 21.
Personale di ruolo della formazione professionale

Fino alla definizione della disciplina contrattuale in applicazione della legge 21 dicembre 1978, n. 845, vengono confermate le collocazioni funzionali del personale addetto alle attività di formazione professionale previste dalla legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

Fermo restando l'orario di lavoro fissato in 36 ore settimanali, è demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale l'articolazione dell'orario medesimo, finalizzato al soddisfacimento delle diverse esigenze dell'attività di formazione.

Art. 22.
Inquadramento del personale di ruolo di altre regioni

Con le stesse modalità e condizioni dell'art. 12 della presente legge è consentito l'inquadramento del personale regionale di ruolo in posizione di comando presso la regione Basilicata alla data del 22 luglio 1980.

Art. 23.
Inquadramento personale proveniente dallo Stato ed enti soppressi

Il personale proveniente dallo Stato e dagli enti soppressi ex decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, o legge 21 ottobre 1978, n. 641, o legge 20 marzo 1975, n. 70, destinatari rispettivamente del contratto dei dipendenti statali e del contratto del parastato, con successiva legge regionale, sarà inquadrato dal 1° febbraio 1981 con le modalità che saranno definite in sede nazionale anche per quanto riguarda gli aspetti previdenziali e comunque tali da evitare cumulo di benefici nell'arco del triennio.

Art. 24.
Validità del contratto

Il periodo di validità del contratto triennale, recepito con la presente legge, scade il 31 dicembre 1981, ferma restando la decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Art. 25.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte con imputazione al cap. 350 del bilancio regionale 1981.

Art. 26.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 luglio 1981

VERRASTRO

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1981, n. **19.**

Disciplina delle funzioni amministrative regionali in materia di trasporti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 16 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO DI INTERESSE REGIONALE

Capo I

PRINCIPI GENERALI E PIANO REGIONALE DEI TRASPORTI

Art. 1.
Principi generali

La regione Basilicata riconosce nel trasporto pubblico la funzione di servizio sociale atto a favorire il perseguimento degli obiettivi di sviluppo economico e di assetto territoriale fissati dalla programmazione regionale.

La Regione redige il piano regionale dei trasporti, concepito come strumento dinamico di indicazione e di sintesi della politica regionale del settore, suscettibile di variazioni, integrazioni e miglioramento, atti a garantirne la rispondenza agli obiettivi di sviluppo economico e sociale della Regione.

La Regione armonizza la politica regionale del settore dei trasporti pubblici con le linee della programmazione nazionale contenute nella «legge quadro» dei trasporti.

La Regione delega agli enti locali e loro consorzi l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti.

La Regione promuove la costituzione di consorzi tra comuni, province e comunità montane.

Art. 2.
Piano regionale dei trasporti

Il piano regionale dei trasporti è approvato dal consiglio regionale e contiene:

a) le linee generali per l'assetto della rete e dei servizi;

b) gli indirizzi generali di politica tariffaria e i criteri per la determinazione del costo dei servizi;

c) la individuazione delle forme e dei soggetti produttori dei servizi di trasporto nel quadro della massima economicità di gestione, assunta come vincolo in relazione al grado di mobilità che si vuole soddisfare;

d) i criteri per il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari nel settore dei trasporti.

Art. 3.
Bacini di traffico

Il piano regionale dei trasporti individua la delimitazione dei bacini di traffico intesi come unità urbano-territoriali funzionali, entro cui si attua un sistema di trasporto pubblico coordinato in rapporto ai suoi centri di interesse.

Allo stato sono individuati i seguenti bacini di traffico: Potenza, Melfi, Rionero, Senise, Moliterno, Lagonegro, Matera, Stigliano, Policoro, secondo la cartografia allegata.

Art. 4.
Piano dei trasporti di bacino

Il piano regionale dei trasporti si realizza attraverso l'attuazione dei piani di bacino in armonia con le linee e gli obiettivi di programmazione generale del settore.

Il piano dei trasporti di bacino di norma ha validità triennale e viene attuato mediante programmi annuali.

Art. 5.
Contenuto del piano dei trasporti di bacino

Il piano dei trasporti di bacino deve contenere:

a) le linee di bacino, distinte per direttrici;

b) la indicazione delle linee interbacino, necessarie alla gestione integrata con le linee di bacino;

c) la integrazione nella rete delle linee sostitutive e integrative di ferrovie e le linee di collegamento agli scali ferroviari;

d) l'indicazione delle modalità e dei soggetti produttori dei servizi sulla base di criteri di economicità di produzione e di efficienza funzionale;

e) il programma economico e finanziario e la indicazione delle risorse necessarie per assicurare lo svolgimento dei servizi.

Art. 6.
Comitato regionale di coordinamento dei trasporti

La Regione istituisce un comitato regionale dei trasporti con funzioni consultive in materia di pianificazione ed organizzazione dei trasporti.

Il comitato è costituito da:

quattro esperti eletti dal consiglio regionale con voto limitato;
un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Potenza;
un rappresentante dell'amministrazione provinciale di Matera;
un rappresentante della delegazione regionale dell'UNCEM;
un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio;
tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative;
un rappresentante della sezione regionale dell'ANAC;
un rappresentante dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
un rappresentante dell'Azienda autonoma delle strade (ANAS);
un rappresentante della gestione commissariale governativa delle ferrovie calabro-lucane;
un rappresentante del Ministero dei trasporti;
un funzionario dell'ufficio trasporti.

Il comitato è integrato dai rappresentanti dei seguenti organismi, sul cui territorio ricade il bacino di traffico interessato:

il presidente della comunità montana o un suo delegato;
il presidente del distretto scolastico o un suo delegato;
il presidente dell'USL o un suo delegato.

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione designato dalla giunta.

Il comitato dà parere in ogni caso previsto da legge o regolamenti regionali e ogni qualvolta la Regione intenda interpellarlo per questioni attinenti alla materia dei trasporti.

Il comitato ha, inoltre, il compito di:

a) contribuire ad elaborare le linee del piano regionale dei trasporti pubblici e dei piani di bacino nonchè formulare proposte per l'attuazione, la revisione e la modifica dei piani stessi;

b) formulare proposte per migliorare le condizioni di integrazione e coordinamento tra i pubblici servizi di trasporto di competenza regionale e i servizi che dipendono da altre amministrazioni e dagli enti locali;

c) formulare proposte e pareri in materia di infrastrutture interessanti i trasporti pubblici.

Art. 7.
Consorzio di bacino

Nell'ambito di ciascun bacino la Regione promuove la costituzione, ai sensi della legislazione vigente integrata da apposita legge regionale, di un consorzio tra i comuni, la provincia e le comunità montane, competenti per territorio, avente lo scopo di esercitare le funzioni loro delegate in materia di trasporti e la gestione dei servizi di bacino.

Art. 8.
Esercizio delle funzioni amministrative

Il conferimento delle deleghe delle funzioni amministrative ai singoli consorzi di bacino, è attuato, con apposita legge regionale entro tre mesi dalla data della loro costituzione.

Nelle more del conferimento delle deleghe di cui al primo comma, le stesse funzioni vengono esercitate dalla Regione, nell'ambito della disciplina contenuta nella legge 28 settembre 1939, n. 1822, integrata dalle norme contenute nella presente legge, che disciplina, tra l'altro, l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di trasporti e linee automobilistiche trasferite e delegate alla Regione con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5 e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE

Capo I

CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI

Art. 9.
Autolinee di interesse regionale

Le funzioni amministrative sono riferite alle linee automobilistiche di servizio pubblico, sia di persone che di merci, che si svolgono nell'ambito del territorio regionale ed anche se tocchino o attraversino il territorio di regioni finitime, senza svolgersi attività di natura economica relativa al movimento dei viaggiatori e delle merci.

Le funzioni di cui al primo comma sono riferite anche ai pubblici servizi tranviari, ivi comprese le linee metropolitane urbane ed extraurbane, i servizi filoviari, le funicolari terrestri ed i servizi esercitati con funivie di ogni tipo.

Art. 10.
Autolinee interregionali e servizi di gran turismo

Le funzioni amministrative della Regione in materia di autolinee, sono riferite anche ai servizi pubblici di trasporto di persone e merci (esclusi gli effetti postali) esercitati con linee automobilistiche, che svolgono attività di natura economica relative al movimento di viaggiatori e delle merci nel territorio di un'altra Regione e avente la parte prevalente del percorso nel territorio della Basilicata.

Le modalità di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al primo comma sono stabilite d'intesa con la regione finitima.

Le funzioni amministrative della Regione concernono, inoltre, i servizi di gran turismo che si svolgono nell'ambito del territorio regionale.

Art. 11.
Classificazione dei servizi pubblici

Sono da considerarsi servizi pubblici di linea i servizi automobilistici adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose effettuati in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite ed offerta indifferenziata.

I servizi di cui al comma precedente, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere:

1) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti;

2) speciali: quando il servizio sia destinato in prevalenza a determinati gruppi di utenza, come lavoratori o studenti;

3) di gran turismo: quando abbiano finalità esclusivamente turistiche, e siano svolti in periodi stagionali limitati;

4) occasionali: quando abbiano la finalità di sopperire ad esigenze di utenza derivante da eventi particolari e contingenti di durata comunque non superiore ad un mese;

5) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o all'adeguamento delle modalità di esercizio e siano effettuati per un periodo non superiore a tre mesi.

Capo II
GESTIONE PRIVATA DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 12.
Forme di gestione

L'esercizio dei servizi pubblici ordinari, speciali e di gran turismo è soggetto a concessione.

L'esercizio dei servizi occasionali e sperimentali è soggetto ad autorizzazione.

La concessione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile su domanda del concessionario.

Tale concessione viene accordata a imprese di comprovata idoneità morale, tecnica e finanziaria, ed è soggetta al pagamento annuale della tassa di concessione prevista dalla relativa legge regionale.

Art. 13.
Domanda di concessione

Le domande per il rilascio di nuove concessioni o per modifiche di quelle in atto, relative ad autoservizi di linea di competenza regionale, devono essere indirizzate all'ente concedente e debbono contenere, nel rispetto del progetto di piano i seguenti dati: il tracciato della linea, le fermate, gli orari, le tabelle di frequenza, la compatibilità e la opportunità di integrazioni con gli altri servizi di trasporto, i documenti di viaggio previsti ed i relativi importi per le singole relazioni.

Art. 14.
Procedura per il rilascio e le modifiche delle concessioni

Il rilascio e le modifiche sostanziali delle concessioni sono deliberate dell'ente concedente sulla scorta delle risultanze della riunione istruttoria diretta ad accertare:

a) le ragioni di interesse pubblico per la istituzione o la modifica sostanziale della linea;

b) la possibilità di coordinare la linea oggetto dell'istruttoria con altre linee interferenti o altri servizi di trasporto; l'opportunità di eliminare divieti di carico e di servizio fra linee afferenti a diverse concessioni, di adottare tariffe unificate e di attuare il riconoscimento reciproco dei titoli di viaggio allo scopo di incrementare le utenze, diversificare i servizi rapportandoli alle reali esigenze dell'utenza e conseguire maggiore economicità nella produzione globale del servizio;

c) l'armonizzazione degli orari di tutti i servizi.

Alla riunione istruttoria, presieduta dal rappresentante dell'ente concedente partecipano i rappresentanti degli enti locali interessati alla linea, un rappresentante dell'azienda richiedente e i rappresentanti delle altre aziende concessionarie di servizi pubblici nel bacino. Quando la linea in discussione interferisce con servizi ferroviari, partecipa il rappresentante dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e/o delle Ferrovie calabro-lucane.

Tale riunione sostituisce la riunione compartimentale prevista dalla circolare ministeriale 18 luglio 1955, n. 326.

La riunione non è obbligatoria, in particolare, quando si debbano autorizzare il prolungamento dell'autolinea o modifiche di esercizio che non alterino la finalità dei servizi in atto, ma servano ad aggiungervi utili integrazioni nell'interesse pubblico.

La variazione degli orari viene autorizzata con atto interno dell'ente concedente.

Art. 15.
Diritti preferenziali

Per la concessione di autolinee di nuova istituzione hanno diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'ordine seguente:

1) i consorzi tra gli enti locali esistenti nel bacino interessato;

2) le aziende pubbliche che gestiscono servizi di trasporto;

3) i consorzi tra i concessionari di auto-servizi regionali;

4) i concessionari di autoservizi finitimi regionali;

5) gli altri richiedenti.

La finitimità va riferita non alla sola materiale connessione delle linee, ma alla loro interdipendenza economica e funzionale, considerata nell'ambito dei servizi del bacino e della organizzazione delle linee per direttrici.

Per la concessione di nuovi servizi si tiene conto anche della esigenza di consentire dimensioni aziendali maggiormente rispondenti a criteri di funzionalità ed economicità, avuto riguardo anche alla estensione della stabilità di impiego del personale dipendente.

Art. 16.
Modifiche delle concessioni in atto

L'ente concedente ha facoltà di introdurre variazioni nel percorso e nel programma di esercizio delle singole linee concessi, in dipendenza di esigenze di coordinamento tra più linee anche di aziende diverse per soddisfare motivate esigenze del l'utenza.

L'ente concedente, allo scopo di adeguare le concessioni al piano regionale dei trasporti, può adottare provvedimenti per l'istituzione di nuovi servizi o per la soppressione di servizi esistenti e formulare programmi unitari per più linee di uno o più bacini.

La concessione, per esigenze di coordinamento, può essere rilasciata congiuntamente per più linee, richieste o precedentemente autorizzate ad un medesimo concessionario.

Tutti i provvedimenti di cui al precedente articolo sono vincolanti per le aziende concessionarie.

Art. 17.
Inefficacia dei diritti preferenziali

I diritti preferenziali di cui all'art. 15 sono inefficaci quando il concessionario:

1) invitato dall'ente concedente ad intensificare i propri servizi non vi abbia provveduto nel termine fissato o non vi abbia provveduto affatto;

2) quando si sia reso responsabile di inadempienze comportanti la riduzione o l'esclusione dai contributi di esercizio;

3) quando si sia reso responsabile di gravi disservizi pregiudizievoli della sicurezza di esercizio;

4) quando abbia causato interruzioni di servizio per cause comunque ascrivibili alla sua responsabilità.

Art. 18.
Variazione o sostituzione della ditta - Cessione - Rinunzia

Qualsiasi variazione o sostituzione della ditta concessionaria deve essere preventivamente approvata dall'ente concedente.

La cessione della concessione di autolinee senza l'approvazione dell'ente concedente è nulla.

La cessione ad altri di ogni eventuale ragione dipendente dalla domanda di concessione, prima che la concessione medesima sia perfetta, equivale in ogni caso a semplice rinunzia alla domanda nei confronti dell'ente cui spetta accordare la concessione.

In tutti i casi di variazione o sostituzione della ditta o di modificazione dello stato giuridico della impresa concessionaria, il personale dipendente conserva i diritti acquisiti in quanto riconoscibili ai sensi della vigente normativa.

Art. 19.
Revoca - Risoluzione del rapporto

L'autorità concedente ha sempre la facoltà di revocare la concessione quando vengono meno le ragioni di interesse pubblico che determinarono la concessione.

La risoluzione del rapporto nascente dalla concessione ha luogo quando l'ente concedente, d'intesa col concessionario, riconosce l'opportunità della soppressione dell'autolinea.

Art. 20.
Decadenza

Il concessionario di autoservizi incorre nella decadenza della concessione quando:

a) non inizi l'esercizio nel tempo prefisso o, iniziatolo, lo abbandoni ovvero lo interrompa o, comunque, lo effettui con ripetute e gravi irregolarità per cause a lui imputabili;

b) non ottemperi alle disposizioni impartite dall'ente concedente o ne ostacoli i provvedimenti oppure si renda responsabile di gravi e ripetute irregolarità di ordine amministrativo;

c) non osservi gli obblighi contenuti nell'atto di concessione;

d) si rifiuti di eseguire il trasporto degli effetti postali.

Nelle ipotesi suddette la pronunzia di decadenza deve essere preceduta da due successive diffide intimate al concessionario e diventa operante alla scadenza del termine stabilito nell'ultima diffida.

La decadenza opera nei confronti di tutte le concessioni di cui è titolare il concessionario quando venga a perdere i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria oppure non osservi i contratti collettivi di lavoro riflettenti il personale dipendente e decorre dalla data di accertamento del fatto.

La decadenza o il mancato rinnovo delle concessioni per inadempienza degli impegni previsti nel disciplinare non attribuisce diritto ad alcun indennizzo.

Capo III
SISTEMA TARIFFARIO

Art. 21.
Determinazione delle tariffe

La tariffa di corsa semplice, degli abbonamenti settimanali e mensili e del trasporto dei bagagli in vigore sui servizi di competenza regionale, è stabilita annualmente con atto amministrativo del consiglio regionale.

La proposta tiene conto delle variazioni del costo medio di produzione del servizio, della percentuale dei costi da coprirsi con proventi di natura tariffaria e della esigenza di armonizzare il livello tariffario, in vigore sui servizi di linea con quello del sistema ferroviario.

La tariffa dei servizi di gran turismo deve essere determinata in modo da risultare remunerativa del costo di effettivo servizio.

Art. 22.
Calcolo della tariffa

I prezzi delle singole relazioni di trasporto sono calcolati in base alla distanza tre le località servite, determinate sulla base dei seguenti criteri:

a) commisurazione alla lunghezza del percorso fra due fermate con frazionamento di tariffa così come definite nei relativi atti di concessione, con esclusione delle eventuali diramazioni;

b) arrotondamento al chilometro intero più vicino, salvo i tratti comuni a più linee, per i quali può essere consentito su richiesta dell'esercente, di operare un tipo di arrotondamento che risponda alla esigenza di uniformare le distanze parziali fra le varie fermate insistenti sui percorsi comuni a più linee anche se gestite da aziende diverse.

L'ente concedente approva le tabelle polimetriche, contenenti l'elenco delle fermate con frazionamento di tariffe indicando a fianco di ciascuna di esse quelle senza frazionamento di tariffa ad esse aggregate, le distanze progressive arrotondate ed i prezzi delle singole relazioni di trasporto.

Le tabelle polimetriche devono essere trasmesse all'ente concedente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di ogni singolo provvedimento di variazione tariffaria per ottenere il relativo riscontro di conformità.

Art. 23.
Documenti di viaggio

I documenti di viaggio validi sui servizi pubblici di competenza regionale sono i seguenti:

biglietto di corsa semplice;
biglietto di andata e ritorno;
abbonamento settimanale;
abbonamento mensile.

Il biglietto di corsa semplice dà diritto alla effettuazione del solo viaggio per il quale è stato rilasciato e non consente fermate intermedie con prosecuzione di trasporto su altra corsa.

Il biglietto di andata e ritorno, rilasciato a chiunque ne faccia richiesta, fermi restando i limiti del biglietto di corsa semplice, è valido tre giorni compreso quello del rilascio.

Il biglietto di abbonamento settimanale è rilasciato dall'esercente a chiunque ne faccia richiesta per un numero minimo di dieci corse tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ed è valido di norma dal lunedì alla domenica compresa.

Il biglietto di abbonamento mensile è rilasciato dall'esercente a chiunque ne faccia richiesta per un numero minimo di quaranta corse tra le fermate con frazionamento di tariffa, comprese le fermate aggregate, ed è valido di norma per un mese intero escluse le domeniche.

L'ente concedente promuove appositi accordi tra gli esercenti autolinee per la emissione di titoli di viaggio cumulativi e per la ripartizione dei proventi. In mancanza di detti accordi si provvede d'ufficio, sentite le imprese interessate.

Art. 24.
Bagagli e colli

Sui servizi di competenza regionale, il viaggiatore può portare con sé gratuitamente un collo di peso non superiore a kg 10 e di dimensione non superiore a 60 × 20 × 30.

Il collo, la cui somma delle dimensioni non sia superiore a cm 180, di peso superiore a kg 10 deve essere tassato per il solo peso eccedente tale misura.

Per il peso eccedente i kg 10 o frazione di esso, e fino ad un massimo di kg 50 complessivi, è dovuto il pagamento dell'importo pari al 25 % del corrispondente costo del biglietto di corsa semplice della tariffa viaggiatori.

Art. 25.
Sanzioni

I viaggiatori di autolinee di competenza regionale sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio scaduto o comunque non valido sono tenuti al pagamento, oltre al normale biglietto di corsa semplice, di una sanzione amministrativa di L. 5.000.

All'accertamento della irregolarità di cui al comma precedente provvedono le imprese mediante gli agenti applicati all'esercizio.

A tal fine le imprese devono disporre che gli agenti assumano la qualità di agenti giurati nelle forme prescritte dalla legge.

Il verbale di accertamento, da redigersi sul formulario predisposto dall'ente concedente deve, in ogni caso, contenere l'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.

La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale.

L'importo della sanzione amministrativa spetta all'impresa e non può essere destinata a ripartizione fra gli organi accertatori delle relative infrazioni.

Art. 26.
Tessere e libera circolazione

Alle imprese concessionarie di autolinee di competenza regionale è fatto divieto di rilasciare biglietti gratuiti o semigratuiti sulle linee da esse gestite.

Hanno titolo a fruire della libera circolazione sugli autobus di linea di interesse regionale gli appartenenti alle Forze di polizia ed i militari delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione.

Art. 27.
Tipologia e tenuta documenti di viaggio

Le imprese concessionarie di autolinee devono uniformare la tipologia dei documenti di viaggio (biglietti e abbonamenti) ai modelli approvati dalla giunta regionale.

Le imprese devono, altresì, tenere un registro di carico dei vari tipi di biglietti, con l'annotazione delle loro serie e numero in maniera progressiva, vidimati preventivamente dall'ufficio trasporti della Regione.

Per quelle imprese che adoperano sistemi meccanici di emissione di biglietti la giunta regionale disporrà la regolamentazione relativa.

Art. 28.
Orari dei servizi di competenza regionale

Gli orari in vigore sui servizi di competenza regionale vengono compilati su modelli uniformi approvati dalla giunta regionale al fine di consentire la pubblicazione dell'orario regionale e favorire la fruizione dei servizi al maggior numero di utenti.

La giunta regionale, sentito il comitato regionale di coordinamento, definisce i criteri per la redazione tecnica e la compilazione dell'orario regionale e della sua articolazione comprensoriale, aziendale e locale nonché dei modi di diffusione sul territorio regionale.

La giunta regionale disciplina, inoltre, le forme di pubblicità integrative dell'orario quali la istallazione di tabelle ai vari punti di fermata ed ogni elemento utile a favorire l'uso del mezzo pubblico.

Art. 29.

Vigilanza

La Regione impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici automobilistici.

I funzionari dell'ufficio trasporti addetti alla vigilanza hanno diritto alla libera circolazione sugli autobus di linea ed hanno libero accesso nelle autostazioni, rimesse ed officine, previa esibizione della apposita tessera di servizio.

Il concessionario ha l'obbligo di fornire all'autorità di vigilanza tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e agevolare i funzionari nell'espletamento del proprio mandato.

I funzionari predetti hanno inoltre la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità ed i documenti dell'azienda relativi alla gestione del servizio.

Capo IV

PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA

Art. 30.

Provvedimenti di emergenza

In caso di calamità o di interruzione di pubblico servizio di trasporto per cause comunque ascrivibili all'esercente, l'ente concedente, fatte salve altre sanzioni previste dalla legge, qualora sussistano le ragioni di pubblico interesse che determinano la necessità della prosecuzione dei servizi stessi, adotta in via d'urgenza i provvedimenti indispensabili ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio pubblico in una delle seguenti forme:

a) affidamento coattivo del servizio ad una impresa pubblica o privata di trasporto della zona o, in carenza, di zone limitrofe, disciplinando contestualmente i conseguenti rapporti amministrativi con particolare riguardo alla determinazione del corrispettivo;

b) assunzione in gestione diretta del servizio attraverso la nomina di un commissario con l'incarico di procedere alla organizzazione ed all'amministrazione del servizio stesso.

Art. 31.

Attuazione

Per l'attuazione dei provvedimenti di cui all'articolo precedente, l'ente concedente predisporrà la requisizione in uso dei veicoli, delle attrezzature, degli impianti e dei locali, in disponibilità al già esercente e strettamente necessari ad assicurare la prosecuzione dei servizi, secondo il normale programma di esercizio.

Con il provvedimento di cui al comma precedente viene determinato anche il corrispettivo per l'uso dei beni sopraindicati a favore dell'avente diritto.

Il provvedimento di requisizione in uso è notificato nella forma degli atti giudiziari.

Il soggetto interessato entro dieci giorni dalla notificazione ha facoltà di rifiutare, con atto scritto, l'entità del corrispettivo.

Di tal caso l'ente concedente nomina un collegio di tre arbitri, di cui uno designato da ciascuna delle parti e il terzo, con funzione di presidente del collegio, dal presidente del tribunale amministrativo regionale.

Le forme straordinarie di gestione non possono superare la durata di due anni.

Entro tale termine, l'ente concedente procede alla definizione disciplinare organizzativa dei servizi in emergenza tenendo conto delle indicazioni dei rispettivi piani di bacino.

Capo V

PERSONALE DIPENDENTE E SICUREZZA DI ESERCIZIO

Art. 32.

Personale dipendente delle imprese concessionarie di autolinee

L'ente concedente esercita le seguenti funzioni amministrative relative al personale dipendente da imprese concessionarie e vigila sulla corretta applicazione delle norme disciplinanti il personale dipendente da imprese concessionarie di autolinee ed, in conseguenza, adotta i seguenti atti:

a) la decisione sui ricorsi degli agenti avverso il cambiamento di qualifica;

b) la determinazione della misura delle trattenute sugli stipendi per risarcimento danni alle imprese causati dai relativi dipendenti;

c) la nomina del presidente del consiglio di disciplina.

Art. 33.

Organici delle aziende concessionarie

L'ente concedente, al fine di assicurare la regolarità e la efficienza dei servizi pubblici di linea, determina la dotazione organica delle aziende concessionarie sulla base di parametri obiettivi riferiti alle caratteristiche qualitative e quantitative del servizio prodotto, alla entità e tipologia del parco rotabile, nonché alle caratteristiche morfologiche e orografiche dell'area servita.

La dotazione organica è articolata per settori di organizzazione funzionale (movimento, impianti fissi, servizi generali, uffici amministrativi e di direzione) e per qualifiche o gruppi di qualifiche).

L'ente può autorizzare l'impiego dell'agente unico e deve, in ogni caso, sentire i titolari della concessione prima dell'inizio del servizio o quando lo stesso subisca sostanziali modifiche.

In ogni caso l'autorizzazione all'impiego dell'agente unico viene accordata previo nulla-osta del competente ufficio provinciale della motorizzazione civile al fine di garantire la sicurezza di esercizio.

Art. 34.

Sicurezza di esercizo

La Regione e l'ente concedente partecipano al controllo della sicurezza degli impianti fissi e dei veicoli destinati all'esercizio dei trasporti regionali, operato dai competenti uffici dello Stato.

Partecipano, altresì, alla visita sopralluogo dei percorsi, accertandone la idoneità per il transito degli autoveicoli adibiti al servizio pubblico di linea di interesse regionale, ai soli effetti della regolarità di esercizio.

L'ente concedente provvede a:

a) autorizzare la immissione e l'eliminazione degli autoveicoli da adibire al servizio di linea;

b) rilasciare il nulla-osta a distogliere dal servizio di linea gli autobus da impiegare occasionalmente per corse fuori linea.

TITOLO III

SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 35.

Funzioni amministrative

L'ente concedente di bacino esercita le funzioni amministrative concernenti l'approvazione dei regolamenti comunali relativi al servizio privato di noleggio con conducente, sia con autovettura che con autobus e motocarrozzette, ed al servizio pubblico da piazza, nonché al numero, tipo e caratteristiche dei veicoli da adibire sui servizi in parola.

Art. 36.

Regolamenti comunali

I regolamenti comunali sono approvati dall'ente concedente di bacino sulla base dei criteri seguenti:

assegnazione di un posto di noleggio con autovettura ad ogni comune;

assegnazione di posti superiori ad uno per le autovetture e di posti di noleggio con autobus da effettuare nell'ambito del bacino di traffico ed in funzione del numero degli abitanti, delle attività turistiche e dei centri di interesse sociale, quali istituti scolastici, ospedali, sede di associazioni culturali e sportive;

il servizio pubblico da piazza viene privilegiato in quei comuni di rilevante interesse turistico e nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Art. 37.

Disciplina dei servizi

La disciplina generale riguardante i servizi di cui all'articolo precedente è demandata ad apposito regolamento approvato dal consiglio regionale.

La determinazione del numero dei veicoli da immettere sui servizi e gli stanziamenti devono essere coerenti con le indicazioni del piano comprensoriale dei trasporti pubblici locali.

Art. 38.
Abusivismo

I comuni vigilano sul rispetto del regolamento comunale al fine di garantire il corretto svolgimento del servizio nell'interesse pubblico.

Nel caso di persistente servizio abusivo di linea, si dà luogo alla revoca della licenza di noleggio allo scadere del termine della seconda diffida.

Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza osservando la procedura contenuta nel regolamento.

Per i comuni inadempienti, l'ente concedente di bacino provvede alla revisione del numero dei veicoli da immettere sui servizi da noleggio.

TITOLO IV
ALBI PROVINCIALI DEGLI AUTOTRASPORTATORI

Art. 39.
Subdelega delle funzioni

Le funzioni amministrative concernenti le attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi istituito con la legge 6 giugno 1974, n. 298, sono subdelegate alle province di Potenza e Matera per i rispettivi ambiti di competenza.

Art. 40.
Svolgimento delle funzioni delegate

Le province di Potenza e Matera, nell'esercizio delle funzioni loro attribuite, osservano le disposizioni contenute nella legge 6 luglio 1974, n. 298, e le direttive statali e regionali.

La Regione esercita le funzioni di vigilanza sulle attività istruttorie ed emana direttive sul loro svolgimento.

Art. 41.
Decorrenza delle funzioni

L'esercizio delle funzioni delegate decorre trenta giorni dopo la pubblicazione della presente legge.

Le istruttorie in corso alla data di inizio delle anzidette funzioni sono trasmesse dalle segreterie dei comitati provinciali alle rispettive province.

Le province comunicano periodicamente alla Regione dati e notizie riguardanti gli interventi esperiti.

Art. 42.
Copertura finanziaria

La copertura finanziaria dell'onere derivante dall'esercizio delle funzioni delegate per effetto della presente legge per l'anno 1981, è assicurata con la disponibilità esistente al capitolo 7280: « Fondo globale per provvedimenti in corso - funzioni normali ».

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1981 sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

In aumento:

Cap. 5495 (di nuova istituzione). — Rimborso alle province delle spese per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di attività istruttorie relative alla tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di merci . . . . L. 25.000.000

In diminuzione:

Cap. 7280. — Fondo globale per provvedimenti in corso - funzioni normali . . . . L. 25.000.000

Art. 43.
Ripartizione del finanziamento

La ripartizione delle spese tra le province sarà determinata con atto amministrativo della giunta regionale, sentite le stesse province interessate.

La spesa per gli anni successivi sarà stabilita con la legge di approvazione dei rispettivi bilanci.

NORME TRANSITORIE

Art. 44.
Conversione delle autorizzazioni per l'esercizio provvisorio dei servizi di linea

Le autorizzazioni per la istituzione e l'esercizio dei servizi di linea di competenza regionale, accordate fino all'entrata in vigore della presente legge sono convertite in concessioni con deliberazione della giunta regionale, anche se l'atto di autorizzazione non sia stato ancora perfezionato e sempre che permangano i motivi di pubblico interesse che ne giustificarono l'autorizzazione.

Le imprese che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma dovranno uniformarsi alla normativa della presente legge.

Art. 45.
Dotazione organica

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale procederà alla determinazione delle dotazioni organiche riflettenti i servizi in atto.

I provvedimenti della giunta sono adottati sentita la competente commissione consiliare.

Art. 46.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 10 luglio 1981

VERRASTRO

(4799)

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1981, n. 20.
Ampliamento pianta organica del personale regionale.
(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 21 *luglio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le dotazioni organiche di cui all'art. 26 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, modificate dalle successive leggi regionali d'inquadramento di nuovo personale e dalla legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11, di recepimento del contratto nazionale dei dipendenti regionali, risultano così costituite:

Livelli	Qualifiche funzionali	Dotazione
1	LIVELLO I	0
2	LIVELLO II	37
3	LIVELLO III	64
4	LIVELLO IV	241
5	LIVELLO V	406
6	LIVELLO VI	55
7	LIVELLO VII	94
8	LIVELLO VIII	85
	Totale . . .	982

Art. 2.

Le dotazioni organiche di cui al precedente art. 1 vengono incrementate dei seguenti posti:

Qualifiche funzionali	Incremento posti
LIVELLO II	15
LIVELLO III	25
LIVELLO IV	29
LIVELLO V	35
LIVELLO VI	14
LIVELLO VII	36
Totale .	154

Art. 3.

Alla copertura dei posti si provvederà secondo quanto stabilito dagli articoli 11 e 14 della legge regionale 22 febbraio 1980, n. 11.

Art. 4.

All'art. 16 della legge regionale 25 luglio 1974, n. 16, è aggiunto:

E' istituito l'Ufficio geologico regionale con i seguenti compiti:

cura la compilazione, catalogazione, archivio ed aggiornamento delle mappe geologiche ed idrogeologiche del territorio regionale;

cura gli atti amministrativi e pareri tecnici riferiti ai problemi riguardanti la geologia ed idrologia del territorio regionale, la biblioteca, studio e ricerche riguardanti la costituzione del territorio;

cura l'attività tecnica ed amministrativa riguardante la difesa delle coste minacciate da erosioni;

cura la ricerca, gli studi e le sperimentazioni connessi alla difesa del suolo e degli abitanti;

cura l'elaborazione, mediante lavoro di gruppo, di studi per la individuazione di criteri e metodologie per indagini geologico-tecniche e per una zonizzazione delle aree previste per la edificazione e ricostruzione;

svolge analisi sistematiche finalizzate alla individuazione di norme e di indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale;

coordina, altresì, l'attività svolta dagli enti locali subregionali nella materia di cui sopra.

Art. 5.

All'onere per l'attuazione della presente legge si farà fronte, a far tempo dall'esercizio 1981, con gli stanziamenti che saranno iscritti al cap. 350 dello stato di previsione della spesa di bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà annualmente con la legge di bilancio ai sensi delle vigenti norme sulla contabilità regionale e nei limiti degli stanziamenti del bilancio.

Art. 6.

La presente legge regionale sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Basilicata.

Potenza, addì 20 luglio 1981

VERRASTRO

(4840)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. **60.000**
Semestrale . . . . L. **33.000**
Un fascicolo . . . . L. **350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. **22.000**
Semestrale . . . . L. **12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812390)